

L'AMMINISTRAZIONE URBANISTICA A RIVA DEL GARDA
DAL REGNO D'ITALIA ALLA GRANDE GUERRA
(1810 - 1918)

TESI DI LAUREA

RELATORE

Prof. Sandro Amorosino

LAUREANDO

Mauro Righi Bridarolli

Novembre 1989

INTRODUZIONE

*Omnius servi sumus legi
ut liberi esse possimus (1)*

Le città occidentali hanno subito nel secolo scorso l'impatto di una profonda modificazione spaziale, determinata da una serie di fattori distinti, ma ovviamente interagenti: la posizione fisico- geografica, le risorse economiche a disposizione, gli aspetti culturali presenti, la materialità dell'aggregato urbano, e non ultimo il quadro normativo e legislativo.

Elementi concorrenti della crescita delle città che la storiografia ha negli ultimi anni analizzato o nell'ambito di una generale di storia urbana, o distintamente, privilegiando appunto l'analisi morfologica, o economica, o politica, oppure architettonica; raramente l'analisi delle modificazioni è impostata sugli aspetti legislativi e normativi, al massimo limitati ad elementi di integrazione del racconto urbano generale.

E anche la vicenda urbanistica di Riva del Garda si rispecchia necessariamente in questa storia generale, che si caratterizza per la presenza di alcuni punti costanti: l'uscita dalle mura, l'apertura dei viali di circonvallazione, l'estensione dei problemi edilizi,

gli interventi nella parte storica, la fornitura di servizi e attrezzature collettive, l'adozione di strumenti urbanistici di controllo.

Per non scadere in municipalismi patetici, e considerando i limiti dimensionali di Riva, ci è sembrato inutile ricostruire questa storia. La vicenda storica della città è invece qui ripercorsa alla luce di un criterio di lettura particolare, e, almeno per il Trentino, inedito: i meccanismi secondo i quali si è esercitato, da parte dell'Amministrazione comunale, il controllo sulla crescita della forma urbana.

Lo studio, inedito anche per i materiali e le fonti utilizzate, si inserisce nell'ambito del programma di ricerca su "casi locali di Amministrazione urbanistica" e del corso di "Diritto e legislazione urbanistica" tenuto dal prof. Sandro Amorosino.

I riferimenti bibliografici possibili si limitavano agli studi di G. Andreatta, "Bezirk e comprensorio nel Trentino", e di M. Garbari, "Strutture amministrative comunali nella provincia del Tirolo durante il XIX secolo"; studi questi, che per quanto attenti e puntuali, non si occupano dell'organizzazione e degli strumenti in materia urbanistica.

Il limite geografico di Riva è stato quindi necessariamente superato, proprio per il fatto di aver dovuto ricostruire non solo i caratteri legislativi locali, ma anche quelli dell'intera Provincia, rendendo più complessa, oltre che completa, la ricerca. Un'ulteriore interesse è determinato dal fatto che l'area presa in esame fa parte, fino alla Grande Guerra, dell'Impero austro-ungarico.

Per le ragioni sopraindicate e per la particolarità dell'argomento, il lavoro di documentazione si è basato soprattutto sulla ricerca e sull'analisi dei documenti d'archivio; a partire dallo spoglio dei bollettini delle leggi, raccolti in volumi annuali e spesso per la mole dei provvedimenti divisi in tomi, per individuare la legislazione riguardante l'edilizia, le strade e in genere tutto ciò che concorre alla definizione del territorio. Il passo successivo è stato l'analisi dei fascicoli conservati presso l'archivio comunale di Riva: l'abbondanza di questo materiale (cartografie, progetti, regolamenti, idee di ristrutturazione e ampliamento, innumerevoli domande edilizie) e la quasi assoluta mancanza di fonti, facevano prevedere le difficoltà, soprattutto ermeneutiche, che si

sarebbero incontrate. Questi fascicoli inoltre non sono mai stati catalogati.

Buona parte della documentazione proviene dall'Archivio di Stato di Trento, in particolare per quanto attiene la legislazione statale, le ordinanze della giustizia austriaca, nonché la corrispondenza tra le varie autorità: Capitanato, Giudizio distrettuale e Magistrato civico.

La principale difficoltà inizialmente incontrata è stata l'apparente contraddittorietà di alcuni documenti, nel senso che non si riusciva a comprendere la strutturazione dell'apparato amministrativo ed il ruolo delle autorità competenti in materia di fabbriche: fino agli anni '70, l'urbanistica è quasi limitata all'attività edilizia, e il controllo e la gestione si esplicava principalmente nell'ambito di questa. Si è resa quindi necessaria un'analisi comparata dei testi a disposizione, per superare tali contraddizioni; individuando e ricostruendo la struttura amministrativa e politico-economica dell'apparato provinciale tirolese e di quello statale asburgico, il discorso si è notevolmente chiarificato. Discorso, che nello studio presente, assume il carattere della narrazione, intrecc-

ciando il quadro della normazione e della legislazione alle vicende economiche, architettoniche e al complesso dell'organizzazione dello spazio urbano e territoriale. E' d'obbligo una precisazione riguardo alle leggi: in particolare il Regolamento generale per gli incendi del 1817, potrebbe leggersi come un vero e proprio regolamento edilizio. Il testo è estremamente dettagliato, non solo nell'impostazione dei capitoli e nell'iter burocratico da seguire, ma soprattutto nella elencazione puntuale dei materiali da usare, entrando anche nel dettaglio delle tecniche costruttive, tanto da apparire quasi un manuale. Testo normativo che ha contribuito notevolmente a modificare le consuetudini edilizie, ma non ancora le tipologie, e quindi l'immagine della città, e che rimane riferimento costante per tutto il periodo considerato, fino alla pubblicazione del Regolamento edilizio del 1900.

In conclusione si sottolinea il fatto che sotto la dominazione asburgica emerge un potere di controllo nuovo sulla forma urbana, espresso da un lato dalla Rappresentanza comunale, finalmente responsabilizzata, e dall'altro dal Governo centrale.

Condizionata dunque da una tale sovrapposizione evolve l'intera vicenda urbanistica di Riva del Garda nel corso dell'Ottocento, che, per le sue modeste dimensioni, permette all'Amministrazione di proporre spesso scelte globali di sviluppo, al di là del singolo intervento, attuando un preciso programma di sintesi tra riuso del materiale edilizio e monumentale esistente e nuove espansioni; realizzazioni che seppur attuate per episodi, risultano alla fine coordinate.

(1) Sentenza incisa su una lapide nella sala dello scrutinio del Palazzo Ducale di Venezia: "tutti siamo servi della legge affinché possiamo essere liberi".

In BARUFFALDI, 1902, pag. 85.

PARTE I

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E STRUTTURE DI GOVERNO

I.1 - I GOVERNI PROVVISORI (1796-1813)

Dopo Roma il Vescovo: e così per secoli.

Investito dell'autorità di un Principe il suo potere era regolato dal diritto feudale (1). Lo Stato, inteso nell'ordine medievale non conosceva il monopolio della legislazione, della potestà giudiziaria ed esecutiva nelle forme che caratterizzano lo stato moderno, ma si articolava in una pluralità di poteri connessi (2).

Poteri erano attribuiti alle città, che attraverso statuti regolavano l'amministrazione e la giustizia in modo autonomo, "salvi i diritti del Vescovo e sopra di lui l'Imperatore" (3). Anche le città minori, nei territori dati in feudo ai nobili, possedevano proprie carte di regola esclusivamente per questioni riguardanti l'agricoltura, riservandosi il Conte i diritti giudiziari.

Così fino al 1796 (4), quando, all'avvicinarsi delle truppe napoleoniche, il Principe Vescovo Pietro Vigilio Thunn delega temporaneamente l'esercizio dei suoi poteri sul territorio e sulla città di Trento ad un Consiglio di Reggenza; inizia così un lungo periodo di precarietà politica ed amministrativa, dovuto al succedersi delle varie occupazioni, fino alla definitiva dell'Austria del 1814. Soprattutto, questo periodo segna

il passaggio ad un sistema di governo di tipo moderno con strutture e poteri accentrati (5).

Il 5 settembre 1796 Napoleone entra a Trento insediandosi nel Castello del Buonconsiglio, da secoli palazzo del Principe Vescovo. Le funzioni politiche e giudiziali sono svolte dai Commissari di Guerra che, dato il delicato momento, sovrintendono più all'approvvigionamento dell'esercito che agli affari civili (6).

Disconosciuta la reggenza si provvede all'istituzione di un governo provvisorio: il 6 settembre è istituito il Consiglio di Trento che assorbe i poteri del Principato vescovile e l'autorità che sopra di esso ha l'imperatore. Si decreta la definitiva distinzione tra Ministero Sacerdotale e affari politico-civili (7). Di fatto l'autorità effettiva è quella militare, e ad essa si rivolgono tutte le Municipalità, il Magistrato il di Trento e lo stesso Consiglio; quest'ultimo è poco definito nei suoi poteri e nel territorio di sua competenza dati i confini incerti (allegato 1). Dopo soli due mesi finisce la prima occupazione francese.

Con il ritorno dell'Austria si ha un nuovo governo provvisorio, che ignora la Reggenza e scioglie il Consiglio di Trento istituito da Napoleone. Il 16 novembre

viene formato un Imperial-Regio Consiglio Amministrativo, preposto al disbrigo di tutti gli affari politici. Da un punto di vista giuridico l'atto imperiale considera decaduto il potere temporale del Vescovo; l'imperatore d'Austria infatti, essendo Conte del Tirolo, possiede titoli superiore a Napoleone per governare il Principato di Trento.

Il 30 gennaio 1796 i francesi entrano nuovamente in Trento reintegrando il governo provvisorio con il nome di Consiglio Centrale di Trento, formato dalle stesse persone del precedente: breve parentesi che si conclude il 10 aprile dello stesso anno.

Con il nuovo ritorno, l'Austria riconferma il Consiglio Amministrativo mentre il Capitolo reintegra la Reggenza istituita dal Principe Vescovo prima della fuga: nasce un conflitto di poteri, non solo giuridico e politico, ma si arriva anche ad usare la forza per riprendere il possesso degli uffici, degli archivi e per conservare carteggi e documenti. Il Governo austriaco non dimostra l'intenzione di ristabilire il Principato vescovile, nel mentre "restarono ambigue le cose e ruppe nuovamente la guerra" (8).

La Francia dichiara guerra all'Austria il 12 marzo 1799; nel gennaio dell'anno seguente il Trentino è per la terza volta in mano francese e con essa un nuovo governo provvisorio il "Consiglio Superiore del Governo del Trentino e del Tirolo Meridionale", con poteri più politici che amministrativi. Un risultato positivo di questo Consiglio è quello di favorire una più stretta collaborazione tra la città capoluogo e i comuni minori che designano propri rappresentanti fondando l'ipotesi di un'organizzazione amministrativa autonoma nella Provincia, superando la distinzione, esistente in passato, tra le terre del Principato Vescovile e quelle rette dai rappresentanti diretti della Casa d'Austria. Il 9 febbraio 1801, con la pace di Luneville, si ratifica che i Principati ecclesiastici sarebbero stati secolarizzati e assegnati alla nobiltà spodestata dalla Francia; solo nel novembre del 1802 giunge il Commissario Imperiale, e durante tutto il periodo il Trentino rimane libero da truppe di entrambe le parti. L'amministrazione è praticamente affidata ai Comuni, mentre la difesa e l'ordine sono garantiti dalla Guardia Nazionale.

Con la convenzione di Parigi del 26 dicembre, Francesco Il si riserva i diritti di sovranità sul territorio di Trento e, con la Patente Imperiale del 4 febbraio 1803 l'imperatore lo annette al Tirolo. La Reggenza è dichiarata decaduta, all'organizzazione del paese è preposta una I.R. Aulica Commissione Plenipotenziaria, viene istituito un Consiglio competente per l'amministrazione della giustizia in materia civile, vengono rimossi gli statuti comunali; questo intenso lavoro per inserire il Trentino negli ordinamenti giuridici della contea tirolese.

Il Magistrato di Trento, nonostante i limiti imposti alla sua autorità, aveva precedentemente alla Patente Imperiale presentato alcune richieste che rimarranno fondamentali per tutto il secolo: in particolare che il Trentino abbia un'amministrazione, sia politica che giudiziaria, separata da Innsbruck, con propri organi esecutivi e legislativi provinciali.

Il problema che si presenta inizialmente nell'organizzazione del territorio trentino è quello del mantenimento o della separazione delle due zone di Rovereto e Trento: tra le tesi, una favorevole all'unità amministrativa del Trentino e l'altra per la divisione in due

circoli, si sceglie un compromesso: è istituito il "Cesareo Regio Giudizio Provinciale ed unitovi Capitanato Circolare ai confini d'Italia". A Trento un organo centrale con due divisioni, una politica e una giudiziaria con competenza su tutto il territorio e a Rovereto un Capitanato Circolare dipendente dal capoluogo. Questo ordinamento entra in vigore il 1 marzo 1804 e nel mentre l'interesse prioritario è rivolto alle fortificazioni militari per l'importanza strategica del Trentino, più che alla grave situazione di povertà della popolazione prodotta dalle guerre (9). Alcuni conventi sono trasformati in caserme e si costruiscono numerosi forti attraverso occupazioni ed esproprio forzoso dei terreni necessari.

Ma la guerra si é riaccesa in Europa e il 13 novembre del 1805 Vienna è invasa da Napoleone. Con la pace di Fresburgo nell'articolo 8, la Francia cede alla Baviera (alleata di Napoleone) il Tirolo, il Vorarlberg e i Principati di Trento e Bressanone che occupa nei primi mesi del 1806. La Baviera organizza provvisoriamente i nuovi territori fino a che non si fossero precisati i confini con il Regno d'Italia. Con risoluzione reale 15 luglio, le cause civili e criminali che in ultima

istanza si portavano a Vienna si definiscono ora al Tribunale di Giustizia a Ulma in Svevia; e con Decreto del 21 novembre sono istituite le Giudicature Distrettuali e le Amministrazioni Camerali: alle prime spettano gli oggetti politici e criminali di prima istanza, alle seconde gli affari di finanza. La provincia è divisa in nove distretti, ciascuno con propria giudicatura: i Capitanati Circolari di Trento e Rovereto sono conservati fino a nuove disposizioni. "Le Regolanie maggiori e minori, queste antiche istituzioni del paese che costituivano la vita dei Comuni furono abolite dalla Baviera nell'anno 1807. Con ciò fu annichilata l'autonomia dei Comuni, lesi i diritti e ferito il Paese nella parte più delicata delle sue istituzioni" (10).

Il Trentino si trova così a far parte di un'unica struttura amministrativa. La Baviera entra nell'orbita napoleonica per una profonda convinzione della necessità di riformare gli organi politici e civili più che per immediati interessi militari; questo spirito riformatore si esercita soprattutto nel campo dell'ordinaria amministrazione, dell'uniformità legislativa e nella creazione di uno stato sovrano non limitato nei suoi poteri da consuetudini o classi privilegiate.

Il Trentino, pur nella singolarità dell'annessione, si trova a far parte di uno Stato con una chiara e precisa organizzazione interna, e capace di sviluppare una coerente azione nei vari settori della vita pubblica; questa nuova concezione centralista ha comportato una serie di riforme legislative negli ordinamenti giuridici, fiscali, militari e amministrativi, nonché nei rapporti tra cittadino e potere. Nei soli tre anni del suo governo sono sostituite forme giuridiche che resistono da secoli, impegno che assumerà anche il successivo Regno d'Italia. Il 21 giugno 1808, in una nuova organizzazione interna che divide la Baviera in quindici distretti, si costituisce il distretto dell'Adige con capitale Trento: a sua volta si divide in quattordici Giudizi Distrettuali, nei quali non si citano le abrogate istituzioni comunali. Assieme all'ordinanza il Governo pubblica anche un prospetto statistico sulla popolazione (allegato 2). La provincia raggiunge in questo modo la separazione dai territori settentrionali dell'Alto Adige e del Tirolo, ottenendo una sua unità politico-amministrativa, un Tribunale d'Appello, Uffici di Polizia, Finanza, Bollo e Poste, Comitati di Sanità, Ispettorato alle Acque e Strade e una Dogana.

Con un successivo Editto del 24 settembre viene emanato un nuovo ordinamento per i Comuni, sulla Rappresentanza, gli organi e le materie attribuite alla loro competenza.

Il periodo di annessione alla Baviera si prolunga fino all'aprile del 1809; anno in cui, per le lotte insurrezionali spesso favorite dall'Austria, il Trentino subisce gravi pressioni fiscali. Gli organi che tengono unite le fila dell'amministrazione sono di nuovo le Deputazioni comunali. Uffici e poteri del cessato governo bavarese o della sopravvenuta intendenza militare austriaca, che spesso si sovrappongono, mantengono due sole funzioni: riscossione delle tasse, requisizioni e reclutamento militare.

Ripreso però il governo nell'ottobre dello stesso anno vengono abolite le leggi e le disposizioni austriache, e con il trattato di Parigi del 20 febbraio 1810 il Trentino è annesso al Regno d'Italia. Già nel dicembre del 1809 era stata istituita la "Provvisoria Commissione Amministrativa del Circolo dell'Adige" e mutata dopo l'annessione a "Regia Commissione Amministrativa del Dipartimento dell'Alto Adige" (11).

L'attività riformatrice del governo napoleonico, con il necessario processo di svecchiamento, trova il terreno già preparato dal precedente governo bavarese oltre che dall'appoggio di diversi uomini politici. Attività che si esercita in ogni settore della vita pubblica, nel commercio, nell'agricoltura e nella pianificazione stradale (12). Con Decreto organico del 24 luglio 1810 si fissa una nuova distrettualizzazione del Dipartimento, diviso in cinque Distretti: Trento, Bolzano, Rovereto, Riva e Cles, il primo dei quali sede di Prefettura e gli altri quattro con un Vice Prefetto. Ogni Distretto è diviso in Cantoni, venti in tutto, dei quali quattro in quello di Riva; ogni Cantone è a sua volta formato da Comuni. Per i paesi più piccoli o vicini si istituisce un Municipio. Con la legge 23 agosto 1810 si "estende al Dipartimento dell'Alto Adige il sistema di amministrazione dei Comuni del Regno" che, si riferisce a disposizioni contenute nel Titolo VI della legge "sull'organizzazione della autorità Amministrative" data in Milano il 24 luglio 1802, che contiene disposizioni sull'intera struttura politica del Regno d'Italia. In base al Decreto suddetto (23 agosto 1810, n. 194) i Comuni venivano divisi in tre classi: apparten-

gono alla prima classe tutti quelli la cui popolazione eccede i diecimila abitanti; alla seconda quelli che oltrepassano i tremila fino ai diecimila abitanti; tutti gli altri al di sotto dei tremila abitanti formano la terza classe" (art. 1). In ogni Comune vi è un Consiglio Comunale e una Municipalità" (art.3). Con il decreto si pubblica un prospetto statistico (allegato 3). Il Dipartimento ha un organo collegiale composto di trenta membri.

Mentre quindi si provvede alla organizzazione del Dipartimento vengono con singoli Decreti reali istituiti i normali organi amministrativi: Intendenza di Finanza, Tribunale di Commercio, Camera di Commercio, Pubblica Istruzione, Acque e Strade. Si prosegue con l'opera di soppressione dei conventi iniziata dal precedente governo bavarese e alla vendita dei beni e dei fondi così incamerati con varie aste. L'incameramento dei beni ecclesiastici che diventano proprietà demaniale, ha comportato una notevole modificazione urbanistica: il tessuto edilizio rimane invariato nei suoi termini spaziali, si trasforma invece giuridicamente attraverso il passaggio di proprietà.

Il governo francese ha breve durata, dopo la sconfitta di Napoleone il Trentino ritorna definitivamente, a partire dalla fine del 1813, all'Austria.

Dal 1796 al 1813 il Trentino ha vissuto gli anni più intensi della sua storia. Soprattutto il periodo che ha inizio dal 1805 - annessione alla Baviera prima e al Regno d'Italia poi - è segnato da profonde trasformazioni sia economiche che, principalmente politiche. In pochi anni si assiste ad un radicale rinnovamento delle strutture di governo per molti aspetti ancora soggette a regole feudali, con l'introduzione di criteri totalmente nuovi, utilizzando gran parte dei progetti di ispirazione illuminista: l'articolazione amministrativa in Cantoni e Dipartimenti, il sistema prefettizio centralizzato, l'organizzazione scolastica e l'istruzione tecnica si collocano nel progetto di riforma delle istituzioni giuridiche, attraverso un centralismo legislativo i cui successivi sviluppi implicano una nuova concezione dello Stato inteso come un organismo complesso ed uniforme. Il codice napoleonico cancella gli antichi retaggi medievali e trasforma, regolandole, le istituzioni comunali mediante un unico corpus legi-

slativo, alla cui applicazione sono chiamate a sovrintendere nuove figure di funzionari statali (tecnici) operanti in tutto il territorio al di là quindi delle singole consuetudini locali.

I.2 - IL PRIMO PERIODO AUSTRIACO (1814 - 1848)

Nel luglio del 1814 si rende nota attraverso un proclama l'annessione del Trentino all'Impero austriaco. Nel 1816 la situazione viene definita con l'estensione della Patente del 24 marzo, nella quale si dichiarano i "Distretti di Trento e Bressanone come parti integranti della nostra fedele Provincia del Tirolo" (14).

All'organizzazione del riannesso territorio aveva già provveduto l'I.R. Commissario Generale Roschmann verso la fine del 1813 con l'intento di accentrarne il controllo. L'1 marzo 1814 emana un editto sulla provvisoria strutturazione della provincia. La reggenza risiede in Trento con un "Ufficio Circolare che ha immediata ispezione sopra tutti gli uffici amministrativi" (§ 2); "in Bolzano, Rovereto, Riva e Cles esistono, fino a che le prime due città ottengono propri Capitanati Circolari, in luogo delle cessate Vice-Prefetture altrettanti

Vice-Capitanati del Circolo" (§ 4); "la distrettuazione dei Comuni rimane in regola tale e quale era sotto il cessato Governo" (§ 5); "il Consiglio Dipartimentale, riconosciuto affatto inutile viene abolito: egli verrà rimpiazzato da una Deputazione del paese" (§ 7) (15). I titoli successivi contengono le disposizioni circa le diverse materie amministrative e politiche: Polizia, Dazio, Commercio, Acque e Strade, Affari ecclesiastici. Al Titolo V gli Affari comunali nel quale "nell'attuale stato delle cose venendo i Municipi, o per intiero, od in gran parte sollevati da vari rami i più penosi, ed importanti della loro gestione, il vantaggio dei Comuni esige ... una diminuzione delle spese di gestione" (§ 282). Si proseguendo disposizioni relative ai debiti, alla loro estensione e alle attribuzioni di competenza comunale. Il Decreto 12 agosto 1814 regola l'ordinamento provvisorio della Giustizia.

Il 1 maggio 1815 si provvede al nuovo ordinamento politico: due Capitanati Circolari per il Trentino in Trento e Rovereto, subordinati al Governo (Gubernium) Regionale di Innsbruck. Il 1 ottobre il Codice di Napoleone viene sostituito dal Codice Civile e Penale

austriaco del 1811 (16). Con la succitata Patente del 1816 è quindi esteso anche la Trentino l'ordinamento della Contea Principesca del Tirolo, con Innsbruck capitale e sede del governo, massima autorità e organo decentrato dei dicasteri dell'Impero.

In posizione subordinata la struttura amministrativa del Trentino è costituita dalle limitazioni territoriali dei Circoli di Trento e Rovereto con propri Capitani. Questi sostituiscono le Prefetture del precedente Dipartimento: sono comandati da Capitani che dipendono direttamente dal Gubernium, e rappresentante il tramite tra questo e i sottoposti Uffici. I due Circoli sono infatti divisi in Giudizi Distrettuali, retti da un Commissario, organi esecutivi del Capitanato e che corrispondono direttamente con esso. Le due città di Trento e Rovereto, al posto del Consiglio comunale, sono rappresentate e rette da Magistrati politico-economici.

I Giudizi sovrintendono direttamente ai Comuni, hanno funzioni di Polizia e poteri giudiziali di prima istanza in materia civile e istruttoria per la penale; hanno uffici di ingegnerato per i lavori pubblici, uffici di Stato Civile, Finanza e in materia steorale (fiscale).

Non in tutto il territorio i Giudizi sono statali: alcuni sono patrimoniali, nei quali il diritto di giurisdizione è affidato ancora alle famiglie nobili della zona che ne possiedono i diritti (17).

Al di là di questo i Giudizi reggono il sistema amministrativo e politico, mentre il sistema giudiziario, con apice nel Tribunale Civile e Criminale di Innsbruck, si regge sui Tribunali di Trento e Rovereto (18). Il Tribunale di Commercio di Rovereto, istituito durante il cessato governo italico, viene abolito e restituito in vece il Magistrato Mercantile di Bolzano (19).

Tra il 1814 e il '17 si è quindi provveduto alla completa organizzazione della parte italiana del Tirolo attraverso un ordinamento gerarchico che, pur subendo delle riforme, rimarrà per tutto il secolo. In questo primo periodo si è dato priorità alle questioni economiche, dati i debiti dei comuni, e alle materie fiscali che alle cose pubbliche. All'interno comunque di questa struttura, con il conseguente decentramento, le competenze comunali sono notevolmente ridotte: abbiamo precedentemente sottolineato che i comuni si governavano autonomamente e che negli anni intermedi caratte-

rizzati dalla provvisorietà dei poteri, proseguirono nel loro ruolo amministrativo (20).

Con il passaggio all'Austria questo ruolo rimane inizialmente incerto e molte attribuzioni sono ora dipendenti dai Giudizi Distrettuali, che come detto, soprintendono alla gestione dei Comuni.

L'intenzione quindi del Commissario Roschmann di mantenere invita le antiche forme di autogoverno è solo apparente, riuscendo infatti l'Austria ad impostare una forma assolutistica ed accentrata del potere: questo nonostante l'illusorio decentramento delle funzioni e degli uffici.

Con la successiva Patente del 26 ottobre 1819 si regolano anche i Comuni: divisi in Comuni di campagna, Città minori tra le quali nel Trentino Riva, Arco ed Ala, e Città maggiori (Trento e Rovereto) queste con propri Magistrati che "oltre avere propria amministrazione economica sono anche istanze per le gravi trasgressione di Polizia" (§ 30). Anche in città come Riva ed Arco sono costituiti Magistrati, subordinati sempre al Giudizio, formati da un Magistrato, cinque Consiglieri, un esattore fiscale e un cancelliere (§ 21). "In quelle città che hanno beni considerevoli, e

molti lavori in fabbriche, ci sarà pure un apposito architetto civico..." (§ 26). Nel regolamento non si fa menzione delle materie competenti, siano esse naturali o delegate.

I poteri dei comuni sono quindi estremamente limitati. L'affossamento dell'antica autonomia, della quale la città di Riva aveva goduto fin dal tredicesimo secolo (gli statuti più antichi sono del 1274, e fanno riferimento a regole e consuetudini precedenti probabilmente mai scritte), hanno importanti conseguenze sul piano politico e culturale. Contribuiranno ad alimentare per reazione uno spirito municipalista dal quale trae origine un movimento intellettuale, l'irredentismo, di carattere elitario che trova il proprio momento di coesione nelle rivendicazioni autonomistiche, e nell'affermazione dell'appartenenza geografica e culturale all'Italia.

"Né il correre dei secoli né le infiltrazioni germaniche ed austriache del nord avevano spento lingua e nazionalità italiana, sostenuta dai legami commerciali col Veneto e la Lombardia, dalle forme di vita in comune con gli abitanti di queste regioni, dal provvidenziale secolo di dominazione della Serenissima Repub-

blica di Venezia nella Val Lagarina, a Rovereto, a Riva." (20)

I.3 - IL SECONDO PERIODO AUSTRIACO (1848-1918)

Concluso il periodo di assolutismo e delle tendenze centraliste, contro i quali hanno reagito le "nazioni" sulla suggestione dell'idea liberale-costituzionale e da quella nazionale-indipendentistica, l'Impero è riportato alla prassi del costituzionalismo (22). Nell'ambito di questo l'ordinamento dei Comuni trova sistemazione con la Legge 5 marzo 1862, nella quale si precisa, in dodici attribuzioni, "la sfera d'azione entro la quale il Comune, osservando le leggi dell'Impero e provinciali, può liberamente ordinare e disporre, abbraccia tutto ciò che tocca più da vicino gli interessi del Comune, e che esso può entro i suoi confini, provvedere ed eseguire con le proprie sue forze" (§ 5). Confini che si estendono ulteriormente con il definitivo Regolamento comunale emanato con Legge 9 gennaio 1866. Nel Regolamento, composto di 97 §, il capitolo IV tratta dell'estensione delle attribuzioni dei Comuni; attribuzioni che sono di duplice natura: proprie, ovve-

ro naturali e indipendenti, e delegate dallo Stato. Tra le proprie appartengono specialmente ella cura pel mantenimento delle strade, delle vie, delle piazze e dei ponti comunali, come pure per la sicurezza e facilità delle comunicazioni per terra e per acqua, inoltre la polizia campestre" (N.3, § 27); "la polizia edilizia e sugli incendi, l'applicazione del regolamento edilizio e la concessione di licenze politiche per le costruzioni" (N.9, § 27). Accanto ai comuni per i quali la legislazione austriaca prevede una autonomia che potrebbe dirsi ordinaria, già il Regolamento del 26 ottobre 1819 riconosceva la posizione propria dei comuni maggiori. Nell'art. XXII della legge del '62 si prevede che "dietro loro richiesta anche altre più importanti città, nonché luoghi importanti di cura, ottengano mediante leggi provinciali particolari statuti, in quanto non né siano già in possesso". Questa modifica risente della nuova situazione economica e turistica. Con il Regolamento del '66, anche le città aventi già un proprio statuto ne elaborano di nuovi: Rovereto (legge 12 dicembre 1869); Trento (14 aprile 1874); Arco, in quanto luogo di cura (12 novembre 1899) (23).

Dopo il 1860 il Governo centrale di Vienna si decide per una nuova strutturazione dello Stato e per una revisione radicale delle autorità amministrative. Ai precedenti uffici, Capitanati Circolari e Giudizi Distrettuali, si sostituiscono i Capitanati Distrettuali; proposta questa accettata il 2 maggio 1864 assieme ad alcune richieste: che accanto all'autorità amministrativa funzionasse separatamente la Pretura (in precedenza l'amministrazione della giustizia era abbinata a livello periferico con l'amministrazione ordinaria), e la garanzia di funzionari preparati e in forma stabile.

Solo nel 1868 poteva uscire la legge fondamentale sulla pubblica amministrazione austriaca e la divisione del territorio in Capitanati Distrettuali "retti da funzionari e con personale di carriera in misura strettamente necessaria" nominati dal Governo centrale. L'ordinamento viene emanato con Decreto 10 luglio 1868. Il territorio dei precedenti Circoli di Trento e Rovereto è diviso in otto Capitanati, tra i quali quello di Riva comprendente Riva, Arco e la Valle di Ledro. Riva è anche sede di Pretura (24) (allegato 4). In seguito

le modifiche portate sia agli uffici che ai confini dei Distretti furono limitate.

Questo nuovo ordinamento amministrativo rimane fino alla fine del governo austriaco, con il ritorno del Trentino all'Italia nel 1918.

- - - - -

NOTE ALLA PARTE I

(1) Feudale in senso giuridico e non nel significato polemico sociale assunto dal linguaggio.

KOGL, 1962.

(2) "Il Principe Vescovo di Trento, come gli altri Principi territoriali, era nel suo territorio il supremo signore feudale ... poteva dare e dava ad altri

terre in usufrutto" o esercitava diritti sovrani sulle città del territorio che nonostante propri statuti, articolati in senso giudiziario e criminale, per reati più gravi, questioni steorali o vertenze tra confini, si rimettevano al suo giudizio in quanto supremo giudice secolare.

KOGL, 1962, pag. 21.

(3) Riva ha propri statuti fino dal 1274 ed Arco una carta di regola dal XVI secolo. I comuni tramite i loro rappresentanti, si sono sempre governati in modo autonomo anche in campo criminale, difendendo sempre i loro diritti presso le varie sovranità.

BARUFFALDI, 1901.

(4) Il primo passo verso il rinnovamento è stato attuato da Maria Teresa d'Austria dopo la metà del '700, che creava una monarchia contraddicendo e superando i particolarismi. Poneva le basi per una nuova organizzazione accentrata della burocrazia, degli affari militari, delle finanze, e con l'istituzione del Catasto.

(5) CORSINI, 1963, pagg. 27 - 61.

(6) Date le necessità del momento, mancava il tempo di occuparsi delle cose civili e del riordinamento legislativo auspicato dai rappresentanti più illuminati

della provincia che approfittando di Napoleone proponevano una riforma adeguata ai tempi nuovi.

ROMAGNOSI, ms. n. 2884, presso Biblioteca Comunale di Trento.

(7) Napoleone aveva assicurato il libero esercizio della religione "secondo le costumanze ed usi sin qui praticati" e la sua protezione agli ecclesiastici "purché nessuno di essi ardisca di prendere la minima ingerenza negli affari del secolo". Circolare del Vicario Generale, 6 Settembre 1796, riportato in: CORSINI, 1963, pag. 34.

(8) PERINI, 1852, vol. I, pag. 138.

(9) In questo periodo l'Austria dichiarò inoltre decadute le antiche istituzioni comunali, nelle quali gli abitanti partecipavano agli affari della città e governavano autonomamente la giustizia, attraverso la circolare del 5 Gennaio 1805 definendole "illecite combricole di popolo". Le ordinanze commissariali tenevano in luogo delle leggi.

(10) PERINI, 1852 vol. I pag. 125.

(11) Con successivi decreti fino al 1 settembre 1810 si organizzò il Dipartimento estendendo a questo le leggi già in vigore nel Regno d'Italia.

Raccolta completa delle Leggi del Regno d' Italia, 1802 - 1813, presso Biblioteca Civica di Riva del Garda.

(12) Si istituirono: una Camera di Commercio, un Conservatorio dei boschi, un Corpo di Ingegneri Acque e Strade, Uffici del Registro con sedi nei vari Distretti per gli atti di compravendita e locazione. Si attivò il Codice Civile Napoleonico, i Registri di Stato Civile sulle nascite, matrimonio e morte, una Corte d'Appello e una di Cassazione. Si stabilì inoltre la priorità del matrimonio civile su quello religioso, cosa che fece grande scalpore. si perfezionò la pubblica istruzione, dividendola in elementare, media e sublime. A tutti i Comuni fu prescritto uno Statuto generale denominato Codice per il Podestà; i Comuni infatti erano retti da un Podestà e da un numero di Savi in rapporto alla classe di appartenenza. Il Codice Commerciale Napoleonico rimase attivo anche durante il Governo austriaco fino al 1863. Si organizzò il sistema giudiziario con Tribunali nelle varie Prefetture e a Trento una Corte di Giustizia dipendente dalla Corte di Appello di Brescia.

CORSINI, 1963, pagg. 117 - 190. PERINI, 1852, pagg. 134 - 146.

(13) La soppressione dei Conventi e delle Congregazioni religiose con il conseguente incameramento dei beni avevano già avuto attuazione nel precedente Governo bavarese, dove sopravvissero le Istituzioni con scopi educativi. Nel 1812 i fondi rustici divenuti di proprietà demaniale risultavano di 2420 ettari nel Cantone, dei quali 29,2 con il Convento dell' Inviolata di Riva. Per il solo Comune di Riva ammontavano a 470 ettari per un valore di 57.200 lire. I beni incamerati hanno dovuto essere venduti per le condizioni deficitarie del bilancio cittadino e per i pesanti debiti pubblici, fatti per provvedere i bisogni delle truppe stanziato o di passaggio nel territorio comunale. I debiti ammontavano a 96.400 lire. Da questo stato di cose venne favorita la classe capitalista e possidente che acquistava alle aste i beni venduti. Per far fronte inoltre alla condizione di povertà di molti cittadini e per sostituire l'azione di beneficenza della Chiesa si istituirono con Decreto 15 Febbraio 1811 le Congregazioni di Carità, Istituti di beneficenza e assistenza uniti in una sola amministrazione.

MONTELEONE, 1968.

(14) Patente Imperiale 24 Marzo 1816, "Ristabilimento della Costituzione degli Stati del Tirolo", in Bollettino Leggi Provinciali anno 1816, pag. 400. Per Stati si intendeva "l'ordine dei Prelati, quello dei Signori e dell' Equestre, indi dell'ordine dei Cittadini e dei Contadini" (art. 1), che partecipavano al Congresso dei Deputati (Dieta) nel numero di 52 votanti, vale a dire 13 per ciascun ordine.

(15) Editto 1 Marzo 1814 in Bollettino Leggi P., anno 1814, pag. 76.

(16) Di questo Codice venne pubblicata la parte riguardante i diritti personali già nel 1796 e comparve in tutte le sue parti in Galizia nel 1797. I testi ottocenteschi indicano che non può soddisfare gli usi e le consuetudini di tutti i popoli e molto meno per quello italiano, dove si riscontrano cose a noi straniere. In generale difettoso rispetto al napoleonico in molti oggetti e "in loro vece si assunsero nel Codice austriaco le molte disposizioni di costume e di diritto germanico oziose ed inutili per la nazione italiana". Nazione da non confondersi con Stato.

PERINI, 1852, pag. 156.

(17) Le famiglie nobili che governavano i Giudizi Distrettuali rinunciarono a questi, per le spese di gestione che comportavano dopo pochi anni. Per Arco nel 1842 al quale si sostituì un Giudizio statale.

(18) Patente Imperiale 14 marzo 1817, in Boll.

(19) Decreto 21 Febbraio 1816, in Boll.

(20) Contro questa realtà consolidata da secoli si scontrarono comunque le modeste tendenze centralizzatrici di Maria Teresa dopo la metà del '700. Che non riuscirono comunque a limitare gli ordinamento precedenti, non gli abrogarono ne li modificarono; affiancarono piuttosto a questi strutture pubbliche territoriali.

(21) Decreto 9 Gennaio 1866, "Regolamento comunale ed elettorale per i Comuni della Contea del Tirolo", in Raccolta Leggi Provinciali, 1910.

(22) I Deputati trentini compiono numerosi sforzi per ottenere l'autonomia della Provincia dalla Confederazione Germanica, con la conseguente abolizione delle barriere doganali col Lombardo-Veneto. Già il 3 giugno del '48 si presenta a Francoforte una petizione per lo scioglimento del Paese dal nesso germanico. Più tardi nel '59, si chiede il distacco dal Tirolo

e l'annessione alle Province Venete. Dopo il '66, fallito questo tentativo gli sforzi sono rivolti verso la completa autonomia dal Tirolo tedesco chiedendo la creazione di una Regione all'interno dell'Impero dotata di propria Dieta, per proteggere gli interessi economici e politici del Trentino. Il Governo di Innsbruck è accusato di favorire gli interessi della parte tedesca del Land.

(23) Bollettino Leggi P., anno 1899.

(24) ANDREATTA, 1975.

PARTE II

AMMINISTRAZIONE URBANISTICA

L'importanza commerciale di Riva é andata diminuendo con i secoli (1); verso la metà dell'800 "gli agricoltori delle campagne di Riva abitano tutti o nei piccoli circostanti villaggi, o in case che separatamente sorgono nei vari fondi qua e là.

E questo é il carattere che a primo colpo d'occhio la contraddistingue dalla vicina città di Arco, i coltivatori della quale vivono in gran parte entro le mura della loro città" (2).

La presenza di una borghesia ricca, di origine mercantile trasformatasi in agraria, contribuisce a vivacizzare culturalmente, questa punta meridionale della pro-

vincia Trentina. L'area di riferimento culturale é per tradizione quella Italiana.

"Si può notare a Riva l'esistenza di un rapporto diverso, rispetto ad Arco, tra potere economico, circoli intellettuali (spesso uniti nelle stesse persone) ed ambiente in cui questo potere si esplica (la città) (3).

L'urbanistica fino agli anni '50 dell'800 è limitata all'attività edilizia; non si crea un nuovo centro, ma si ristruttura ed abbellisce il vecchio: rinnovo di vecchie case, sopraelevazioni, ridisegno delle facciate secondo le regola della simmetria, adeguamento tecnico e funzionale.

Il controllo della Amministrazione sulle fabbriche si esplica per settori: ornato, incendi, diritti e interessi comunali.

Dopo la metà del secolo..la città si libera delle mura e si avvia un processo di aggiornamento del linguaggio edilizio e un interesse nuovo per il territorio. I piani di ingrandimento, i progetti per una moderna organizzazione stradale, i viali da passeggio, gli impianti turistici rappresentano l'affermazione dell'Amministrazione Pubblica sulla morfologia generale dell'organismo urbano.

E' dopo gli anni '70 che inizia l'urbanistica nel significato moderno; nel senso di un rapporto più stretto tra pianificazione della città e le ragioni delle esigenze economiche e sociali.

La città cresce: e questa crescita si organizza in modo unitario e non più settoriale. Si cerca di non separare le funzioni, di operare per scelte globali e non più parziali.

II.1 - IL PERIODO NAPOLEONICO (1810 - 1813)

Le prime tre occupazioni francesi, per la loro breve durata, non avevano comportato radicali modificazioni degli ordinamenti cittadini. Durante la quarta occupazione invece, in seguito all'annessione della città e del nuovo dipartimento dell'Alto Adige al Regno d'Italia, Riva conosce grandi mutamenti legislativi ed amministrativi. Il Trentino viene inserito nel generale progetto di riforma delle istituzioni basato su un nuovo ordinamento delle strutture politiche. L'organizzazione urbana e territoriale rappresentano uno degli elementi di questo generale rinnovamento.

Riva, nel nuovo Dipartimento, è sede di Vice-Prefettura alla quale è attribuita l'amministrazione del V Distretto. Essendo città di seconda classe, il Podestà con quattro Savi reggono e governano il Comune.

Al Decreto 24 luglio 1810, riguardante la nuova distrettuazione del Dipartimento, si allega un prospetto statistico dal quale risulta che Riva conta 3728 abitanti, e l'intero cantone 16455 (4).

I francesi concedono subito, per la gestione pubblica, una relativa autonomia alle municipalità; nel 1811 in data 11 aprile il Vice Prefetto di Riva non trova nulla da opporre al progetto di una Commissione all'ornato, come si legge in un foglio inviato al Podestà della città (5).

Sarebbe comunque errato credere che nel periodo precedente la città fosse lasciata nell'abbandono amministrativo riguardo alle fabbriche: gli statuti del XVI secolo proibivano di coprire di legno o di paglia qualsiasi edificio, e di costruire o riparare qualunque fabbricato se non con lavori di pietra, tutto con licenza del Podestà o del Consiglio. Nel 1787 poi era stato emanato un "Regolamento Generale per gli Incendi da osservarsi nelle città e borghi del Tirolo": all'ar-

articolo 25 si stabiliva che per le nuove fabbriche doveva essere inoltrata domanda, con allegati relazione e disegno, per ottenerne l'approvazione dalla Superiore Autorità. Il regolamento conteneva inoltre norme edilizie e tecniche per la costruzione, allo scopo principale di evitare gli incendi, alle quali era obbligatorio attenersi (6).

Ma è con la Commissione all'ornato che ci troviamo di fronte per la prima volta alla instaurazione di un organico programma di interventi miranti soprattutto a introdurre dei principi teorici - e quindi all'opposto della secolare prevalente empiria - che fossero insieme frutto e veicoli di propulsione di una nuova ideologia della città.

L'importanza che la costituzione della commissione assume, tanto da rimanere riferimento culturale per tutto il secolo, rende necessario ricostruirne il processo di formazione legislativo.

Fa parte del controllo territoriale la riorganizzazione del sistema stradale, e già nel 1810, venendo estesa al Trentino la legislazione del Regno d'Italia, un Proclama stabilisce che viene severamente proibito a qualsivoglia persona di fare la minima innovazione sulle pub-

bliche strade; non dovendosi da alcuno, senza previa licenza, alterare il qualsiasi modo lo stato attuale delle strade comunali" (7). Con Decreto del 26 ottobre 1810 si estendono le leggi sulle strade e sulle acque del 6 maggio 1806, "riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e delle strade" con la quale si istituiva un corpo di Ingegneri, e del 20 maggio portante il "Regolamento per la costruzione, per l'adattamento e per la conservazione delle strade" (8). Le strade vengono distinte in dipartimentali, comunali e private: mentre le prime sono mantenute dall'Erario, all'autorità municipale è delegato il compito di "invigilare sulla lodevole conservazione degli argini e strade situate nella propria giurisdizione e di assumerne le spese (art. 45, D. 6 maggio 1806).

Lo stato della viabilità condiziona lo sviluppo delle attività di commercio e gli spostamenti militari, soprattutto nel nuovo ruolo strategico assunto dal Trentino. E' chiaro quindi l'interesse subito dimostrato dal Governo, che si traduce in un'indagine generale delle strade incitando inoltre i Comuni per le riparazioni delle più malandate (9). Per questo motivo si stabiliscono al titolo V della legge del 20 maggio le

regole per la polizia delle strade urbane e in particolare la loro rettificazione, delegandone il controllo direttamente ai Comuni. Infatti "nel caso che qualche fabbricato minacci rovina, la municipalità ordina la riparazione, ed il proprietario è obbligato ad eseguirla immediatamente; altrimenti viene eseguita ex officio e a spese del proprietario" (art. 33); "gli edifici posti sulle strade debbono essere mantenuta in modo che non ne possa venire danno alla strada..."(art.37); "non si possono disporre le fabbriche in una nuova linea che però non alteri la strada, senza permesso delle autorità municipali. Esse nell'accordarlo prescrivono le condizioni necessarie pel comodo servizio del Pubblico, e per la piante regolare delle strade secondo i tipi generali che avranno ottenuta l'approvazione del Governo" (art. 38). In un successivo Decreto del 13 giugno si legge inoltre: "fabbricandosi in linea alle strade sarà mantenuto il rettifilo preesistente delle medesime, ove questo sia regolare. Nel caso poi che fosse difettoso si dovrà modellarsi alla possibile linea prossima al rettifilo, che verrà prescritto secondo le circostanze".

Con le competenze nuove che assume la municipalità e in accordo alle prescrizioni contenute in alcuni paragrafi riguardanti anche gli edifici, si rende necessario un controllo più stretto sulla attività edilizia. Nasce, in termini moderni, la discrezionalità del permesso di fabbrica, che l'autorità comunale per ragioni pubbliche può accordare o negare. Ed è qui che si instaura un nuovo rapporto tra gestione pubblica e proprietà privata: nell'efficacia di un apparato amministrativo all'interno di un ordinamento giuridico unitario, nel quale si ratifica il rapporto tra una generale civiltà edilizia e il controllo burocratico.

Un controllo più efficace sull'attività edilizia dei privati è istituito con decreto 9 gennaio 1807, #s\$portante il Regolamento sull'ornato della città" per i comuni di Milano e Venezia (10).

All'art. 11 del Decreto si precisa: "negli altri Comuni del Regno ... le Municipalità rispettive provvedono a tutti gli oggetti contemplati negli artt. 5, 6, 7, 9, 10 del presente Regolamento, col mezzo d'una Deputazione di alcuni architetti o cittadini intelligenti come all'art.2, che al pari dei membri delle commissioni prestano gratuitamente l'opera loro. Queste deputazioni

preparano i tipi generali delle strade indicati nell'art. 38 del Regolamento del 20 maggio suddetto".

L'art. 5 della legge del 9 gennaio stabilisce che essa la richiesta delle rispettive municipalità, fanno i progetti occorrenti pel miglioramento simetrico de' fabbricati fronteggianti le strade, e per l'allargamento o rettifilo delle strade stesse, e per la esecuzione dei progetti medesimi, dietro gli ordini delle Municipalità, si concertano coi particolari". Le stesse parole si leggono in una foglio inviato dal Podestà, il 3 marzo 1811, ad uno dei membri della neo costituita Commissione per l'ornato della città di Riva; questa deve "adibire, ridurre, architettare le diverse opere che possono meritare il miglioramento, oltre al sorvegliare alle molte che di nuovo s'erigessero (11). Sempre il 3 marzo, in risposta ad una richiesta del Vice Prefetto del 18 febbraio, il Podestà comunica i nomi degli "architetti o cittadini intelligenti incaricati dell'ornato pubblico" e le loro specifiche competenze. I loro nomi sono: Bortolo Cereghini, Giovanni Lorenzi, Albino Malacarne, Pietro Canella, Giulio Meneghelli e il Podestà de Lutti ne è il Presidente.

I lavori della Commissione iniziano subito: si fanno ispezioni, si propongono opere ritenute necessarie e si costringono alcuni proprietari a riparare le case che minacciano rovina a danno della sicurezza pubblica. Interessante la proposta per "impedire che l'acque lacuali non sbocchino nella Piazza, quando venghi rimessa e coronata la quadrata del Porto con un rialzo di quaranta centimetri di nuova pietra che formino orizzonte con la base della balaustrata di S. Giovanni, lasciando a qualche tratto una scalata nella quadrata, per discendere nelle barche nella stagione invernale, e per dare scolo alle acque che cadono nella Piazza. Per impedire che lo sbocco delle acque piovane che dalla contigua contrada scorrono con troppa veemenza sopra il suolo della piazza ... si propone che nell'imboccatura delle strade venghi formati dei recipienti sotterranei coperti con ferata, ... dai quali si parti con condotta" per sboccare nel nel lago. Si tratta di un primo intervento per migliorare l'utilizzo della Piazza del Porto, sicuramente la più importante della città e, come si desume da documenti coevi, trascurata da secoli.

E' degli stessi anni il progetto di una loggia alla base della torre civica sull'esempio di Venezia; una proposta di abbellimento accompagnata dai progetti di una nuova balaustra e da una sistemazione migliore del Porto commerciale (12).

La Commissione applica alla lettera la legge insistendo con i proprietari che presentano disegni di rinnovamento delle fabbriche, perché sia rispettata la simmetria: le finestre si vogliono in linea verticale con le porte, non è ammessa nessuna sporgenza, tanto da proporre la demolizione di tutti i poggioli di legno prospicienti le strade perché ritenuti pericolosi. Il Vice Prefetto, su ricorso di molti cittadini respinge la richiesta della Commissione - che aveva già pubblicato un'ordinanza - in quanto l'ordine dovrebbe essere preceduto da una perizia. Il Podestà e con lui la Commissione, secondo il giudizio del Vice Prefetto non hanno ben ponderato su quanto prescrive il Decreto del 20 maggio 1806 (strade). L'episodio in fondo rappresenta esemplarmente lo zelo delle autorità municipali nell'applicazione delle leggi in ossequio al nuovo ruolo conferitogli: mancava precedentemente un Istituto con poteri effettivi che controllasse nel suo insieme

la ristrutturazione della città e il suo miglioramento tecnico.

Riva è ancora chiusa all'interno delle mura e la Commissione sovrintende la modesta attività edilizia, tale per la particolare situazione economica conseguente alle continue guerre e ai debiti accumulati dal Comune: gli ammodernamenti, le riparazioni, le migliorie tecniche e funzionali, i risanamenti. Mentre frequenti sono i sopralluoghi, i rapporti e le indagini sopra sanità, polizia, ornato, strade e incendi. Inoltre si prosegue a quel rilevamento e unificazione degli estimi della proprietà agricola e fondiaria (catasto napoleonico) praticamente compiuto tra il 1811 e il 1813, e impostato da Maria Teresa e Giuseppe II alla fine del secolo precedente. Soltanto la lentezza della burocrazia austriaca non riuscirà a metterlo in vigore prima del 1859.

Tutte queste opere sembrano sottendere, seppure in maniera embrionale, una prefigurazione moderna, napoleonica appunto, di piano urbano che però non viene concretamente mai formulato. Si fondano i presupposti culturali per gli sviluppi futuri dell'organizzazione urbana ed edilizia che rimarranno punto di riferimento

costante per tutto il secolo, tanto da diventare consuetudine, linguaggio condiviso.

E non è solamente l'obbligo sancito al capo III del regolamento del 3 marzo 1811 in osservanza al quale "ogni possessore che vuole intraprendere riparazioni, costruzioni od inalzamenti dei muri fronteggianti le strade, presenta prima alla municipalità il disegno delle opere da eseguirsi. La municipalità ne rimette l'esame alla Commissione; e dietro il voto della medesima procede alle relative deliberazioni", a produrre cambiamenti di rilievo se non nel nuovo iter da seguire e nelle sanzioni previste. E' piuttosto nel ruolo che viene ad assumere l'autorità pubblica nel suo mutato rapporto con i privati e con la città stessa: nella discrezionalità nell'accordare i permessi, nella previsione di una forma di esproprio per necessità pubbliche, in una seppur semplice programmazione dei bisogni della città.

Riguardo all'esproprio, la legge istitutiva delle Commissioni all'Ornato (9 gennaio 1807) stabilisce che per ragioni riguardanti l'Ornato o per l'interesse pubblico la Municipalità può, dietro indennizzo espropriare proprietà private.

Con gli articoli del Decreto entrano nell'urbanistica locale il rettilineo delle strade e il loro ampliamento, la simmetria delle facciate prospicienti i luoghi pubblici e le caratteristiche architettoniche degli edifici secondo l'ottica neoclassica: semplicità, reiterazione, proporzione delle aperture, cornici per porte e finestre unificate, regolarità nei prospetti, rettificazione dei fronti stradali, i rapporti tra pieno e vuoto che esprimono solidità costruttiva e decoro. L'ideale urbano è la sequenza dei fronti semplice e compatta nel senso dell'unità strada: l'assenza di scansioni verticali al confine con gli edifici vicini e la mancanza di ordine, che possono interrompere la sequenza delle finestre.

Si chiude il periodo forse più promettente, e per molti versi il più importante per l'organizzazione urbana ed edilizia della città: la pubblica amministrazione, da un atteggiamento puramente notarile si trasforma in un vettore di sviluppo per gli anni futuri nel quale, pur nel mutato governo, si tende a superare quello stato di degrado urbano prodotto proprio dalla mancanza di un controllo e di una cultura civile.

Riguardo alle indagini interessanti, nei documenti relativi alla manutenzione delle strade, la relazione del Savio Montagni incaricato della sorveglianza sulle strade al Podestà di Riva: da questa relazione risultano le disastrose condizioni delle strade comunali: per tutte infatti occorrono "rilevanti restauri", riattazioni nonché rettificazione e adeguamento della sede stradale.

La strada commerciale per la Val Giudicarie risulta ad esempio essere piena di sassi e rinvallata nel mezzo. Dalla stessa relazione si apprende la condizione dei ponti: alcuni dei quali impraticabili, proponendone il restauro in pietra anziché in legno (13).

Nel gennaio del 1813 il Vice-Prefetto comunica al Podestà l'approvazione da parte della Prefettura di Trento dello stanziamento di 350 Lire con le quali "si faranno eseguire le riparazioni più necessarie tanto dietro le strade che ponti, poiché per l'anno corrente non si è potuto per questi oggetti approvare una spesa maggiore" (14).

Un'indagine sulla visita dei camini delle case della città, per il vigilare sopra gli incendi, ci informa delle condizioni materiali di molti edifici. Quelle vi-

sitate presentano tutte pavimenti d'assi anziché di quadrelli nelle cucine, nonostante la proibizione delle leggi. Nella casa al numero 56 "il camino del terzo piano è attaccato ad altro della cucina del secondo, nel di questi mezzo passa un legno, e devesi con fondamento credere essere stata la causa dell'accaduto incendio"(15). Nonostante quindi la severità delle sanzioni previste riguardo agli incendi, gli abusi e le trasgressioni continuano. La qualità stessa degli edifici e dei materiali utilizzati è povera.

Attraverso queste indagini e i relativi provvedimenti si deduce la volontà dell'amministrazione comunale, certamente di proteggere la città dal pericolo d'incendi data la loro frequenza, ma anche di migliorare le consuetudini costruttive. Si arriva spesso, contro la reticenza dei proprietari, ad applicare le sanzioni previste dal Codice. Le scadenti condizioni degli edifici, l'angustia delle strade, il decadimento della prassi costruttiva e spesso l'inciviltà dei cittadini, danno della città un'immagine degradata. Contro questo degrado reagisce inizialmente la Commissione all'Ornato, che nella brevità del periodo italico non potrà compiere un lavoro puntuale, lottando spesso contro

consuetudini ormai stabilite. Per tutto il secolo, e soprattutto nella prima metà, nonostante una diversa legislazione questo programma di ristrutturazione troverà luogo attraverso miglioramenti tecnico-funzionali, impiantistici e di abbellimento riqualificando l'immagine urbana.

Nell'ottobre del 1813 si conclude il periodo di annessione al Regno d'Italia. Iniziano i cento anni di dominazione austriaca.

II.2 - DALLA RESTAURAZIONE AL '48

Il ritorno dell'Austria, questa volta definitivo fino al 1918, segna una sostanziale regressione. Fin dai primi anni l'amministrazione austriaca ripiega su una gestione totalitaria e accentrata dell'economia e della politica, piuttosto che ad assumersi l'eredità di un periodo ricco di iniziative e di promesse: i tre anni, dal 1810 al '13, del dipartimento napoleonico dell'Alto Adige ed in particolare del Cantone di Riva. Il rifiuto di ogni innovazione e la repressione di ogni minimo fermento.. di progresso è, fino alla crisi europea del 1848/49, l'elemento costante della politica interna,

con conseguenze naturalmente anche sul piano dell'organizzazione territoriale e urbana. A livello della città infatti i primi anni austriaci, sono caratterizzati da una totale mancanza di programmazione e di uniformità legislativa, per cui i modesti interventi realizzata appaiono slegati non riconducibili ad un riferimento globale di controllo del territorio. Atteggiamento, tipico dell'Ancien Regime, che si ricollega nelle caratteristiche al periodo precedente alle occupazioni bavarese e francese, ovvero della sovranità del Vescovo. Nei secoli precedenti infatti, in analogia con le altre città, gli interventi sono da ricercarsi nella disorganicità e nell'assenza di una volontà di inserirne le motivazioni e gli esiti nell'ambito di un programma, al limite anche parziale, di conservazione o di miglioramento sia delle parti di uso pubblico che, più in generale, del corpo materiale della città. Sono nella maggioranza interventi di emergenza e di impellente necessità, tesi alla soluzione dei piccoli problemi di adeguamento funzionale del tessuto urbano.

Anche se inserita quindi in un apparato amministrativo di tipo accentrato, che cancella i poteri del Comune, la presenza dello Stato in campo urbani-

stico si configura di fatto nelle forme mediate della politica fiscale, di operatore riguardo ad alcune infrastrutture, e di gestore delle proprietà erariali (16). Si cerca di fornire alcuni servizi di base, ma la logica seguita è più quella della manutenzione delle strutture esistenti, che dell'innovazione. Qualsiasi seppur semplice tentativo di programmazione, che proprio la presenza di uno Stato dovrebbe favorire, è sostituito da un immobilismo che riflette la politica della Restaurazione. Non solo i diversi settori dell'amministrazione non collaborano tra loro, ma spesso si trovano antagonisti. Se a questo si aggiungono le condizioni economiche precarie, la decadenza commerciale e produttiva, i debiti comunali che le recenti guerre hanno prodotto e la scarsità dei finanziamenti da parte del Governo provinciale, è scontata la preclusione ad ogni possibilità di sviluppo immediato (17).

E' assente quindi non solo un disegno urbanistico pensato e redatto secondo criteri di utilizzazione organici, ma tanto meno attorno a qualche principio guida che non sia quello della pura e semplice manutenzione e quindi della sopravvivenza. Gli stessi limitati interventi seguono la consuetudine della casualità che non

potrà mai aspirare ad una combinazione coerente di partiti; alle indagini e ai progetti segue spesso il vuoto, e la struttura spaziale di Riva rimane bloccata per quasi trent'anni.

In quest'inerzia, il finanziamento per le opere pubbliche sono assorbiti quasi totalmente dalla voce "strade", che rappresentano l'unico impegno territoriale austriaco; diretto anche per ragioni militari, oltre che commerciali, al necessario mantenimento delle comunicazioni.

II.2.1 - Strade: legislazione e progetti.

Già con la provvisoria organizzazione del Tirolo (Decreto 1 Marzo 1814), nella sezione K attinente Strade, Acque e Ponti si stabilisce che, in rapporto a tali oggetti, è istituito a Trento un Ingegnato circolare e a Rovereto quello distrettuale (§ 132); l'Ingegnere circolare "dovrà rispondere della regolare, e lodevole manutenzione di questi rami di pubblica amministrazione, come pure della più sollecita manifestazione di tutte le occorrenze straordinarie, della convenienza dei propri progetti" (§ 133). Manutenzione è ciò che appare chiaramente; nessun riferimento ad un

piano stradale, come nella legge napoleonica. Si desume anzi, che allo stradaiole è affidata la responsabilità "nell'allargare possibilmente la strada ove è troppo stretta" (§ 138). Si specificano poi le vie di comunicazione di competenza erariale, rivolgendosi lo Stato solo alla manutenzione di queste dati i pedaggi e i dazi (§ 153, a). "Il mantenimento di tutte le altre strade laterali e secondarie è interamente a carico dei Comuni ... Chi crede di poter pretendere una concorrenza qualunque dell'Erario dee provarne il titolo nelle vie legali" (§ 153, f).

In un periodo di crisi economica è comunque importante mantenere e facilitare il più possibile la percorrenza: in questo senso un progresso notevole si attua proprio con l'istituzione di un apposito organismo preposto esclusivamente alle strade e alle acque, intese entrambe come vie di comunicazione. Negli anni precedenti le occupazioni straniere, come già accennato in precedenza, la situazione delle strade era disastrosa (18). Un notevole miglioramento si verifica anche da un punto di vista prettamente tecnico, limitato però dagli insufficienti stanziamenti, ad un uso più appropriato della ghiaia. L'uso della quale è stabilito dal Decreto 13

Aprile 1817, dove si specifica inoltre "che non siano da conservarsi i selciati finora in uso, se non ... fossero da preferirsi alle ghiaie". In generale la rete viaria viene aggiustata nei punti più stretti ed angusti, ma si dovrà attendere fino agli anni '40, per vedere realizzate nuove strade o rettificazioni notevoli delle esistenti. I progetti in questo senso, e principalmente motivati da ragioni economiche, non mancano. Del 1826, la proposta di rettificazione e allargamento del tratto di strada tra Riva ed Arco della strada commerciale per Trento. Il progetto, realizzato nella seconda metà del secolo, è per ora abbandonato in vista di un aumento dei commerci. E' su quest'ipotesi che si fonda la rettificazione della contrada di mezzo ad Arco, dove per favorire i traffici commerciali si arretrano le facciate delle case prospicienti la via; che rimane, per la mole del lavoro e degli investimenti, uno degli episodi urbanistici fondamentali della città di Arco nel XIX secolo.

Degli anni '40 la realizzazione della strada del Ponale, che collega Riva con la vicina Valle di Ledro considerata appendice ovvia della città: opera audace e pietosa, a cui dié sprone fraterna carità, non vil di-

segno di privata ingordigia, o mire cupe di militar ragione" (19).

Sempre nei primi anni '40, l'apertura della strada che porta alle Valli Giudicarie; si tratta di un miglioramento dell'antica strada per iniziativa del ceto mercantile di Riva attuato per "far fiorire il commercio" dato che quello presente "non ha quella fortuna a cui aggiunse nei tempi andati" in quanto "si introdussero ovunque piccoli negozi, i quali provvedono i paesi e i villaggi, come pure le nuove strade che apersero relazioni con altre città e vallate" (20). Nessun vantaggio economico immediato sembra portare l'apertura di queste nuove strade, almeno fino all'inaugurazione della ferrovia del Brennero nel 1858. La geografia e in particolare le comunicazioni si adeguano comunque alle nuove esigenze economiche, attuando una prima modificazione del territorio.

La povertà di quest'elenco esemplifica chiaramente la situazione durante il primo periodo austriaco; la città di Riva 'e ancora racchiusa all'interno delle mura, e anche l'attività edilizia limitata al rinnovo, e soprattutto fino agli anni '30, presenta un'analogia fisicità. Dal 1830 in poi infatti si registra "l'inizio di

un intenso incremento di tutte le attività produttive e segnatamente quelle industriali" (21). Non si può disconoscere che, pur in mancanza di un piano che legasse lo sviluppo economico all'adeguamento territoriale, i lavori eseguiti per migliorare le comunicazioni dall'Ingegnerato preposto, hanno reso più facilmente praticabili le strade e favorito di conseguenza gli scambi dei prodotti, partecipando, assieme a misure fiscali e daziarie, a rendere possibile lo sviluppo industriale e commerciale.

II.2.2 - La legislazione edilizia.

La prima raccolta di norme inerenti le costruzioni sia sotto l'aspetto tecnico che propriamente burocratico, è il già citato Regolamento generale per gli incendi, emanato da Maria Teresa nel 1787. Con Decreto aulico del 17 Luglio 1817, "pubblicasi di nuovo il regolamento generale riguardo agli incendi da osservarsi nella capitale d'Innsbruck, e nelle altre Città e Borghi del Tirolo", "che debbasi osservare esattamente da chi fabbrica, dai Capi Comune e dai Giudizi locali" (22). Si tratta di un testo di legge completa e puntuale riguardo alla polizia per le costruzioni, nonostante lo scopo

precipuo sia la prevenzione degli incendi; infatti sono considerati diversi oggetti, tra i quali "come si possa evitare un incendio" dove sono contenute appunto le norme costruttive e burocratiche da seguire. Il controllo quindi sull'attività edilizia, sia in città che nel territorio, viene legiferato meticolosamente. I continui incendi che si susseguono danneggiando la città impongono di agire proprio sulla causa primaria che li produce: la trascuratezza e la povertà delle abitudini edilizie. Da qui la necessità di una normativa e di una presenza meno negligente dell'amministrazione. "D'ora in poi non si potrà intraprendere veruna fabbrica nuova, ne alcuna riparazione di entità ... senza il consenso della Superiorità locale" (S 24); "a tal fine ognuno, senza distinzione di grado, che voglia fabbricare, o fare riparazioni, dovrà far formare da periti un ben inteso disegno, sottoscritto da uno o due capomastri, il quale dovrà venir presentato in duplo unicamente alla supplica" (§ 25). In generale la Superiorità deve istituire "una Commissione politica con l'intervento di periti, la quale esamini tutto ciò che nella proposta fabbrica potesse rendersi pericoloso, ingiusto ed irragionevole verso il

vicino, o fosse in considerazione politica contro le leggi: ma soprattutto dovrà badare al fuoco" (§ 27); "la medesima Commissione dovrà ugualmente invigilare, dopo che sarà stato accordato il permesso di fabbricare, a ciò che venga fabbricato a norma del placitato permesso, e così ugualmente compiuta la fabbrica, per procedere contro i contraffacenti, e far demolire tutto ciò che si fosse indebitamente fabbricato" (§ 28). E' riconosciuta quindi non solo l'importanza di una corretta costruzione, si accenna infatti a periti e capomastri, ma anche ad un intervento diretto dell'Amministrazione, sia nella concessione del permesso che del successivo controllo.

Riguardo alle tecniche costruttive il Regolamento obbliga ad attenersi ad alcune prescrizioni per l'esecuzione dei solai, dei tetti, dei pavimenti, delle scale e in particolare delle parti in muratura e dei camini (§ 1-20). Il cotto si sostituisce al legno anche negli elementi di rifinitura all'uso strutturale del legno si deve sostituire la muratura. Non c'è dubbio che questo regolamento ha prodotto un miglioramento delle consuetudini edilizie: le case della città erano in genere costruite in pietrame grezzo, e raramente in cot-

to, legato con malta e avevano spesso la parte superiore, come pure scale e balconi, in legno. I tetti in paglia, dei quali il regolamento citato proibisce l'uso, erano già vietati a Riva fino dal XVI secolo. Da qui la conseguente modificazione materiale, ma non ancora tipologica, del tessuto edilizio della città.

Il regolamento torna come detto in vigore nel 1817, ma già nel '14 nel Decreto del 1 Marzo sull'Organizzazione provvisoria, gli edifici civili si dividono in:

- "a) trattasi di fabbriche ed edifici, che hanno immediato rapporto con l'Erario, ed interessano nello stesso tempo il bene pubblico,
- b) o trattasi di fabbriche ed edifici, che sono di privata proprietà dell' Erario per esempio case nella città,
- c) o trattasi di fabbriche ed edifici, in cui non ha alcuna parte l'Erario, o nella di cui costruzione, mantenimento, o demolizione non vi è immediatamente interessato il bene pubblico" (§ 144).

Il 20 Marzo 1816 il Capitano Circolare di Rovereto invia al Podestà di Riva un foglio nel quale "d'ora in avanti non è permesso ad alcun Comune, o privato senza il permesso della Superiorità:

- 1) di erigere dietro ai fiumi alcun argine, ponte, od altra fabbrica
- 2) di mutare la direzione dei torrenti, di chiudere il loro corso 72'
- 3) di erigere alcuna fabbrica in vicinanza delle strade pubbliche, le quali le potesse rendere più strette o portare qualche pregiudizio, e così pure alcun acquedotto, o canale di irrigazione, e finalmente
- 4) non potrà essere fatta alcuna innovazione in una fabbrica civile, ovvero eretto un nuovo fabbricato da un Comune, ovvero privato, a cui dovesse concorrere anche l'Eccelso Erario, che come si disse, non vi concorresse la superiore approvazione" (23).

Da quanto sopra sembrerebbe che gli interessi del Governo siano rivolti solo alle proprietà erariali e alle infrastrutture (strade e canali) di propria competenza, non interessandosi, dell'edilizia privata. Non esiste infatti, ed è forse ovvio dato i tempi, una chiara legge e unitaria, riguardo alle costruzioni. Le prescrizioni si frantumano in una serie di decreti e avvisi riguardanti argomenti diversi: incendi, strade, polizia, permessi politici, regolamenti comunali, Codice Penale, Ordinamenti Giudiziari. I termini di questo ap-

parato normativo rimangono apparentemente confusi. Solo un raffronto comparato delle leggi, spesso ripubblicate dopo anni, definisce non solo le competenze delle varie Superiorità, ma permette di ricostruire l'iter burocratico per quanti intendevano fabbricare.

A Riva si istituisce il Magistrato politico economico (con Decreto 26 Ottobre 1819, Regolamento Comunale), nel quale si legge che "in quelle città che hanno beni considerevoli e molti lavori in fabbriche, vi sarà pure un apposito architetto civico" (§ 26). In presenza di un Magistrato, composto da un Podestà e quattro Consiglieri per superiorità si deve intendere il Municipio. I permessi di fabbrica quindi (come le strade comunali, la polizia urbana, l'istruzione, la sanità, ecc.) sono di competenza comunale. Mentre gli edifici e le infrastrutture pubbliche rimangono pertinenza degli Uffici governativi, cioè a Riva il Giudizio Distrettuale, dipendente dal Circolo di Rovereto. L'autorità del Comune, come da Decreto, nonostante il ritorno all'ordine e la presenza di una struttura statale accentrata e burocraticamente organizzata, non sembrano, almeno in materia edilizia, essere ristretta nei "limi-

ti angusti" spesso riportati dalla locale storiografia (24). E' il Comune quindi a gestire l'attività dei privati, le infrastrutture pubbliche, la modificazione dell'assetto urbano, la polizia delle strade, con poteri di legge. Il Governo quindi si intromette nelle competenze comunali in quei casi l'attività o la proprietà dei privati possano danneggiare cose di suo controllo.

A questo riguardo nel § 9 del regolamento intorno alla polizia delle strade (Decreto 1 Settembre 1822), "le fabbriche ed i muri caduchi che sono sulle strade maestre, debbono ristabilirsi, o rifarsi di nuovo, o secondo le circostanze atterrarsi" (25).

E nel regolamento del corpo degli ingegneri, sezione terza, capo sesto (Decreto 3 Giugno 1831), si stabilisce che quanti intendano fabbricare in prossimità di fortificazioni, o delle piazzeforti, devono ottenere anche il permesso del genio militare (26).

Per la città di Riva e il suo circondario i permessi di fabbrica sono dunque richiesti al Magistrato. Il meccanismo è piuttosto semplice: si presenta domanda scritta su carta bollata, nella quale si descrive l'opera, e due copie del disegno firmato da un tecnico, una delle quali restituita con l'autorizzazione; un consigliere

comunale si incarica del sopralluogo, estende un parere in base al quale il Magistrato delibera. In ossequio ai regolamenti di polizia; a quanto si desume dal Regolamento Giudiziario del 1781 (e successiva modifica del 1796) ed esteso al Tirolo meridionale nel 1816; e alla precisazione del Decreto 30 Gennaio 1831, i permessi per intraprendere fabbriche sono definiti politici; infatti "per un doppio fine deve l'autorità intromettersi, qualora si voglia erigere una fabbrica cioè:

- 1) per esaminare, se forse riguardo i politici, o di polizia, non vi si oppongano
- 2) per sentire vicini e confinanti, se abbiano opposizioni da farvi: e nel caso affermativo per conciliarne le differenze inoltre la dichiarazione dovrà apporsi al disegno della fabbrica in forma di una conferma" (27).

In definitiva se la costruzione non lede i diritti pubblici o gli interessi dei vicini, l'autorizzazione è rilasciata dal Magistrato; nel caso di reclami, controversie o se la nuova costruzione coinvolge più proprietà il permesso è rilasciato dal Giudizio Distrettuale, che può essere paragonato,, all'attuale Pretura, dove le parti vengono riunite. Se non si rie-

scono ad accordare si passa alla via Civile ordinaria, e da qui al Capitanato di Rovereto.

E' l'attività costruttiva e manutentiva dei privati a rappresentare in modo incisivo una prima modificazione materiale della città e delle regole tecniche; attività, anche se limitata, disciplinata dalle norme sopracitate. Dallo studio delle istanze per fabbricare conservate nell'Archivio comunale sotto la voce Ornato, risulta evidente che il perno legislativo e di riferimento è costituito dal Regolamento Giudiziario (Gerichtordnung), in particolare il Capitolo VIII paragrafi 72 e 73 (28).

I paragrafi riassumono quanto detto sopra, riguardo alla prassi da seguire: (la traduzione è libera)

"§ 72. Chi intenda iniziare una costruzione, deve presentare la pianta completa, esatta e comprensibile alla Superiorità politica locale esistente nel luogo della costruzione (nel caso di Riva al Magistrato politico-economico), la quale non deve essere solo esaminata e determinata riguardo l'aspetto politico, oppure modificata secondo le qualità e le caratteristiche, ma al contrario si deve accertare il consenso della costruzione anche da parte dei vicini e dei confinanti; e

quando tra gli stessi sorgono delle dispute risolverle in maniera bonaria (pacifica); al contrario se queste non si risolvono si devono richiamare all'ordine i contendenti secondo le procedure del diritto.

§ 73. Nel caso che non si sia raggiunto un accordo amichevole, chi intraprende la costruzione è autorizzato secondo la giurisdizione ad iniziare l'opera attenendosi al disegno presentato. Un disegno è da conservare presso l'autorità giudiziaria, l'altro a chi ha presentato il reclamo; inoltre la vertenza è da proseguire in forma processuale."

Solo più tardi l'inizio dell'opera è vincolato alla autorizzazione rilasciata dal Municipio che, come vedremo più avanti, può sospendere i lavori in caso di difformità al progetto, o non sia risolta la vertenza tra vicini.

Lo scarso impegno dimostrato dall'Amministrazione di Riva, in questa prima metà del secolo, anche se motivata da ragioni finanziarie, per cercare di coordinare l'attività edilizia con i vari interventi pubblici, è anche imputabile alla settorialità dei provvedimenti; tutti facilmente apprendibili e applicabili ma tesi al miglioramento e alla regolamentazione del proprio set-

tore. Atteggiamento che si riflette chiaramente nel più generale quadro dell'urbanistica di primo ottocento. Mancava la volontà di disciplinare la crescita e le modificazioni della città in maniera unitaria, pur come dimostrato, la funzione preminente di gestire i servizi, le strade urbane e accordare i permessi di fabbrica sia rimasta di competenza comunale senza l'ingerenza di altri poteri.

II.2.3 - Le modificazioni della città.

Nella freddezza pragmatica e nella concisione delle disposizioni di legge, non si menziona l'ornato, nel senso di quel significato che il termine nel breve periodo di annessione al Regno d'Italia aveva assunto (vedi capitolo precedente). La Commissione all'ornato, mantenuta integra nelle sue funzioni fino al 1820, scompare dalle richieste e dai documenti. Rimangono comunque i riferimenti al precedente regolamento d'ornato, anche se non espressamente indicati gli articoli. Il riferimento è più che altro culturale, concernente i principi dell'architettura e dell'abbellimento. Segno tangibile di un'esigenza di rinnovamento dell'immagine della città, oltre che dell'accettazione ideologica dei

principi neoclassici. Rinnovamento che riguarda non solo gli edifici, ma anche un'intenzione di ristrutturazione globale del tessuto secondo fini non solo rappresentativi e di decoro, ma insieme di servizi e attrezzature; pur nella modestia di una piccola città "sonnacchiosa".

In quest'ambito può essere interpretata una richiesta di rifabbrica di P. Canella, che si firma orgogliosamente "membro del cessato ornato" ancora nel '25. E così la relazione del Consigliere Brocchetti, incaricato dei sopralluoghi, che nella relazione in risposta ad una domanda di fabbrica riporta: "trattandosi poi di una strada alla quale non credo applicabile il regolamento di pubblico ornato ... io penso che le ragioni e i diritti comunali non siano lesi, e che quindi potrà essere concesso il chiesto permesso" (29). La domanda riguarda uno dei borghi nel territorio di Riva. L'elenco potrebbe continuare; rimane comunque rilevante che per l'accoglimento delle domande si dà importanza ancora alla simmetria, agli assi di facciata, alla comodità pubblica.

Riguardo ai servizi, in questi quarant'anni, il Municipio provvede già nel '22 al riassetto della fornitura

idrica; a migliorare il sistema di scarico delle acque provenienti dalle strade in declivio, che spesso allagavano la piazza, con condutture e tombini per la raccolta che scaricano nel lago; la demolizione della casa Franzelli, costruita a ridosso della torre civica ed un primo restauro della stessa torre nel '45. Anche l'attività costruttiva é limitata; e sostanzialmente la modificazione del corpo materiale di Riva alla ristrutturazione delle parti più povere e antiche. Un rinnovo decoroso consistente di un classicistico rigore, delle facciate delle case; di una regolarizzazione delle aperture; un aggiornamento nelle disposizioni interne, anche attraverso accorpamenti; nella trasformazione dei piani terra e dei solai in botteghe e piani abitabili.

Se non si registra una notevole modificazione topografica e materiale della città, ribadendo che l'attività edilizia è limitata a modesti interventi, avviene invece una mutazione nella struttura patrimoniale e giuridica. Si ricorda che la presenza di congregazioni e confraternite religiose si affievolisce a causa delle leggi di soppressione bavaresi e napoleoniche, innescando quel processo di trasformazione della proprietà

fondiararia e immobiliare che rappresenta uno dei presupposti per una crescita urbana destinata a spezzare un assetto staticizzato da secoli, e a fondare quindi la città moderna. I modi d'uso delle strutture preesistenti vengono radicalmente innovati. I complessi monastici in particolare passano a costituire un importante demanio pubblico (vedi nota 13, parte 1), utilizzato inizialmente per rispondere a situazioni di urgenza bellica, allo scopo di alloggiare le truppe, ma trasformabili cessata l'emergenza ai fini dell'interesse collettivo. E' il caso dell'ex Convento di S.-Francesco che, sgravata la città del carico dei contingenti militari, è restaurato e adibito a scuola femminile.

Non così invece per la Rocca, adibita da subito a comando militare, e quindi sotto la tutela del Governo, che se vogliamo segna un "ostacolo" allo sviluppo. Occupando e adibendo a piazzaforte i terreni ad est della Rocca, impediscono alla città di espandersi in quella direzione, per riguardo al vincolo di inedificabilità all'interno dei territori di competenza del Genio militare, e alla di cui decisione si debba attenersi anche per le fabbriche nelle immediate vicinanze.

I.2.4 - Abusi e reticenze.

Nonostante la legislazione chiara e precisa, che vincola gli "amministrati" all'osservanza delle procedure succitate, incappando altrimenti nelle multe e nelle pene del Codice Penale ("nei casi di recidiva si raddoppierà la multa, e s'inasprirà l'arresto col digiuno", § 174), e il controllo attuato dalla Municipalità, sono frequenti le trasgressioni alle norme, in particolare quelle tecnico-costruttive, e gli abusi.

In un avviso del Civico Magistrato del 22 Settembre 1840, si legge: "I pregiudizi che ne derivano dall'abuso introdottosi, che ognuno si fa lecito intraprendere nuove fabbriche , riattazioni di case, adatazioni di porte, finestre, lungo le contrade della città ... obbligano il Magistrato ad assumere misure per allontanarli, e perciò ottenere, richiama gli amministrati alla rigorosa osservanza delle vigenti discipline di legge in punto di fabbriche, e specialmente il § 72 del Reg. Giud. avvertendo, che contro chiunque si facesse lecito di intraprendere qualsiasi fabbrica senza averne ottenuto prima il politico permesso o l'assenso di questo Magistrato sarà impetrata l'immediata sospensione

dell'opera" (30). Analoga situazione si registra nelle maggiori città dell'alta Italia come Venezia, Padova e Trieste. Per Venezia, "la Commissione all'ornato, mantenuta in vita e integra nei suoi componenti, continua incessantemente a lamentare l'abbandono del materiale edilizio e il ripetersi di trasgressioni anche di grossa ed evidente portata: senza molto successo, pare, visti i risultati e se i toni delle proteste rimangono gli stessi per molti anni a venire; un inversione di tendenza si verificherà invero nel '39: una circolare del I.R. Governo del 10 Ottobre di quell'anno alle delegazioni provinciali invita alla moderazione nell'applicare e nel far osservare le leggi d'Ornato ... e anzi a chiudere un occhio laddove circostanze speciali lo consiglino" (31).

Ma gli abusi a Riva, a dispetto delle intimazioni continuano: i Deputati per gli incendi e i Consiglieri, nelle relazioni e nelle indagini continuano a lamentare il degrado fisico della città; le quali non producono conseguenze.

Il Magistrato stesso non trova appoggio da parte del Giudizio nelle proposte, rivolte all'interesse generale del Comune, a questo presentate. Un esempio e rap-

presentato dalla "ben strana domanda ... diretta ad ottenere che tutti i proprietari di case in codesta città venissero obbligati a limitare alla lunghezza di piedi due e mezzo, gli sporti delle gronde" (32). Istanza che secondo noi, va letta come un tentativo di uniformazione, anche se parziale, dei fronti prospicienti le strade. Una regolamentazione degli usi costruttivi accompagnata anche dalla consapevolezza da parte dell'amministrazione rivana, del ruolo di guida che deve assumere nei confronti dell'organismo urbano, e ribadita forse indirettamente in questa "strana richiesta".

Ruolo che acquisterà negli anni seguenti, come verrà esposto più avanti; per ora, negli anni precedenti i moti del '48-49, l'amministrazione opera nell'ambito dell'urbanistica mantenendo una forma di moderazione politica con il carattere della mediazione, più che del severo controllo, e divenendo nello stesso tempo sempre più critica.

II.2.5 - I portici di Piazza Grande.

L'aridità delle realizzazioni, sia pubbliche che private, che testimonia del trentennale immobilismo della

città, trova nella questione dei portici della Piazza Grande, dove si trova il porto e quindi la più frequentata, un'ulteriore esemplificazione; questione che riguarda non solo "l'abbellimento" dell'intero complesso della Piazza, ma soprattutto della sicurezza pubblica.

Già precedenti relazioni dei Consiglieri avevano messo in rilievo lo stato di abbandono e la pericolosità dei pilastri, finché ovviamente hanno iniziato a smuoversi. Il Magistrato invia al Giudizio una relazione per informare che "i piloni hanno bisogno di sostegno" e la pericolosità è tanto evidente e conoscibile anche "da chi non sia fornito di cognizione di muratura"; pertanto chiede la "diffida dei proprietari" al fine "di prestare quest'opera ... necessaria anche a tutela del loro interesse", precisando che l'unico motivo ostativo è "quello della spesa" (33). Questo nel Maggio del '45; si deve attendere fino al Febbraio '47 per indire una sessione "all'uopo di concertare le misure per assicurare le case lungo i portici della Piazza di Riva" (34); nella quale riunione i proprietari "riconoscono se non la necessità essere almeno prudente cautela rinforzare i pilastri". Nel Maggio del '47 un'ulteriore

sessione nella quale si aggiunge "il bisogno di riattare i portici secondo le regole dell'arte", e che ogni proprietario pagherà la spesa secondo i propri spazi"; inoltre si ribadisce ulteriormente la possibilità di un crollo. Ancora nell'ottobre dello stesso anno il Giudizio non "registra alcun risultato", nonostante si obbligarono proprietari e ci si rivolse a vari maestri per avere un'idea del fabbisogno" (35). Probabilmente la questione si interrompe durante la parentesi rivoluzionaria del '48-49, ma da una circolare inviata al Magistrato dal Pretore nel Novembre del '55 risulta che in proposito "ne sia stata ordinata già avanti alcuni anni, un radicale e solido restauro. Si trova quindi di ordinare al lodevole Magistrato: 1) che debba obbligare ai rispettivi proprietari ... di fornire i loro tetti di regolari condotti per l'acqua piovana, 2) che debba disporre affinché ... riducano i pilastri in uno stato solido. Tale lavoro è tanto più urgente inquantoché appunto i portici sono frequentati da molte persone, per cui qualche disastro certamente apporterebbe delle funeste conseguenze. Non si dubita che il Magistrato non darà ascolto ad alcun reclamo, e che procederà con energie in un oggetto, che tan-

to interessa la personale sicurezza". Dopo di che finalmente, il restauro viene eseguito uniformando dimensioni e aspetto della parte porticata degli edifici, come ancora oggi si trova.

Reticenza, abusi, trasgressioni da parte dei privati proprietari; le precarie condizioni economiche nonostante una lenta ripresa dopo gli anni 30; la restaurazione asburgica che ripristina vecchie istituzioni, e un vecchio ordine sociale; l'avversità delle classi dominanti ad ogni tentativo di progresso e appoggiate in questo dal Governo; le difficoltà di adattamento alle strutture amministrative di uno stato centralista; la realtà, sia territoriale che demografica, di una piccola città come Riva, si costituiscono cause congiunte della staticità di questo primo periodo austriaco, tanto che la città si presenta pressoché inalterata dal confronto delle mappe catastali napoleonica del 1810 e austriaca del 1859. Cause che possono aver stimolato una reazione, accompagnata dalla nascita del turismo, per uscire da quell'inerzia e quell'immobilismo più volte sottolineati.

II.3 - OLTRE LE MURA (1848-1914)

Dopo i moti del '48, che portano un nuovo ordinamento politico, i Comuni vedono attribuite competenze più vaste (Legge 9 gennaio 1866, § 27).

Le mutate condizioni economiche, poi obbligano il Governo a produrre una legislazione più incisiva sul piano dello sviluppo. Il periodo precedente sembra caratterizzato infatti da un atteggiamento di adeguamento delle Autorità Superiori in rapporto alle esigenze espresse attraverso ricorsi, domande, relazioni più che anticipare le tendenze. La legge segue il bisogno richiesto non ponendosi come principio-guida per gli at-

teggiami amministrativi futuri, ne si propone di favorirli.

In ritardo rispetto alle maggiori città delle province italiane annesse all'Impero, inizia un'intensa attività di rinnovo urbano: apertura di nuove strade, viali da passeggio, potenziamento dei servizi, allargamenti, rettificazioni e arredo. Rinnovo, che proseguendo quello iniziato, dopo gli anni '30, si attua attraverso un costante processo di valorizzazione fondiaria e immobiliare, legata dopo il '50 al turismo nascente. "Il periodo che va dalla metà dell'800 alla prima guerra mondiale, è considerato per l'Alto Garda la mitica "belle époque" non più ripetuta a cui si guarda ancora con un sentimento misto di rimpianto e di orgoglio. Un momento di magico splendore dal vago sapore favolistico, la Kakanian perduto di Musil. La struttura urbana formatasi nella seconda metà dell'800 resta ancora il supporto di tutto il tessuto urbano, su cui si imperniano le espansioni attuali, o su cui addirittura si punta per il rilancio economico della zona. La città moderna coincide con la città dell'800; quello che sta oltre è considerato periferia" (36).

Il momento in cui inizia l'avvento del turismo e l'espansione fuori dalle mura sono legati totalmente, in modo che l'uno determina l'altro.

II.3.1) Di nuovo la Commissione all'Ornato

Il 3 aprile 1850 si nomina la "Commissione d'Ornato per la città di Riva e per il suo Circondario", presieduta dal Podestà, e come membri A. Fiorio e L. A. Baruffaldi.

La Commissione non ha un regolamento, e perciò si invia una richiesta al Magistrato di Trento perché spedisca una copia delle norme vigenti in quella città. Dalla risposta si apprende che "questo Municipio non ha un apposito regolamento d'ornato pubblico. La Giunta cittadina per l'ornato esamina di volta in volta le domande di fabbrica, ritira il parere degli esperti in arte, ed a seconda delle loro consuete modella le rispettive proposte. il Consiglio cittadino decide in ultimo a maggioranza di voti sull'ammissibilità delle domande, e sulle riforme da introdursi nei presentati disegni per riguardi del pubblico ornato. Contro le decisioni del Consiglio è aperto il ricorso all'Ispettorato delle pubbliche costruzioni e di là al Ministero" (37). A

Trento, in quanto capoluogo mancava il livello del Giudizio distrettuale.

Preso atto, viene esteso un progetto di regolamento, dalla stessa Commissione, e presentato al Commissario Giudiziale, per eventuali modifiche e per ottenerne l'approvazione.

L'ingegnere distrettuale, al quale è sottoposto il progetto, presenta delle osservazioni: "sia da aggiungere al § 1 che ogni disegno deve essere presentato in duplo e che debbono estendersi uniformemente alla stessa scala ... coll'uniformità dei disegni si avvezzerà a poco a poco l'occhio della commissione ad un più giusto giudizio"; riguardo a questo già nel 1841 si era presentato il problema dell'uniformità dei disegni dietro qualsiasi fabbrica: un'ordinanza del Capitanato Circolare ne stabiliva le modalità (38). Inoltre le "norme contenute nel § 10 sulla solidità e sicurezza, anche se di esterna sfera riguardanti infatti altri regolamenti) si devono ampliare sopra i casotti, tende, steccati e case da spettacolo, e pubblici trattenimenti perché non nascano degli infortuni" (39). Il regolamento definitivo, con le modifiche apportate, è composto di dodici paragrafi e approvato il 10 maggio 1851 (40).

Non si evidenziano sostanziali modifiche nella procedura amministrativa rispetto, sia al regolamento del periodo napoleonico sia riguardo alla legislazione in materia di fabbriche. Data la settorialità normativa di questa materia l'importanza della Commissione e del suo regolamento sta proprio nella volontà di unificare, sotto un unico sistema di regole la procedura per i permessi, le sanzioni e gli obblighi.

Nel novembre dell'83 il Podestà scrive alla Commissione che il "Regolamento di Ornato pubblico, tanto per il progresso della civiltà del nostro paese, quanto per la maggiore estensione che prende dal lato di nuovi fabbricati, non é più sufficiente ... mi pregio perciò di invitare codesta onorevole commissione a prendere in esame l'accennato vecchio regolamento e farne proposta di uno nuovo più rispondente allo scopo, onde poterlo produrre alla C. Rappresentanza per l'approvazione, e quindi alle competenti Autorità per ottenerne la forza esecutiva (41). Esteso a sedici paragrafi, il nuovo regolamento è approvato nel febbraio dell'84 e "per quattordici giorni consecutivi resta ispezionabile in questo ufficio". Il Regolamento è approvato dalle

autorità statali in forza del § 27 della Legge Comunale del '66, più volte citata.

Oltre il passaggio alla scala metrica da quella di Vienna, e all'aumento delle multe, si tenuto in particolare attenzione il tempo di costruzione e l'ammontare delle spese occorrenti: "ogni costruttore sarà obbligato di indicare entro quale tempo si obbliga all'esterno di averla completamente ultimata (la fabbrica), non ammettendo la Commissione per massima, dai sei mesi ai tre anni a seconda dell'entità" (§ 6); "ognuno dovrà indicare l'importo approssimativo della spesa di costruzione o produrre benevisa sicurtà, o giustificarsi sul possesso dei mezzi pecuniari occorrevoli, nonché indicare a quale architetto ha affidato la direzione dei lavori, riservato alla Commissione di decidere sulla abilità o meno di questi" (§ 8); "il Podestà mediante ordine firmato anche da un Consigliere del Municipio può all'istante far desistere dall'opera chiunque edificasse senza, o contro, un approvato permesso (§ 14) (42).

II.3.2 - Procedura e legislazione urbanistica

Negli anni fino al 1900 la procedura edilizia seguita dall'amministrazione, si arricchisce via via abbracciando materie prima delegate agli organi provinciali. Nella sostanza comunque la prassi rimane pressoché invariata per tutto il secolo, in assenza di un regolamento edilizio, fondandosi di fatto su circolari governative, regolamenti diversi, Codici civile e penale e una legislazione per settori diversi. La procedura di cui sopra dopo la metà del secolo, si può così riassumere. Non è innanzitutto competenza dei comuni l'emanare ordini riflettenti fabbriche già esistenti, e in modo speciale norme generalmente obbligatorie su ricostruzioni di fabbriche secondo sistemi nuovi, contrari ai regolamenti sugli incendi (sentenza Tribunale Amm. 10.7.1870, n. 1283). Riguardo alle leggi di polizia la municipalità può far eseguire a spese del proprietario quei lavori necessari per eliminare pericoli o migliorare la comodità pubblica (reg. polizie delle strade 1831, e precedente reg. sugli incendi 1817 sostituito con un nuovo nel 1881). Chi intende intraprendere la costruzione di un edificio, un'aggiunta ad uno esistente, un restauro, o qualsiasi lavoro anche di piccola entità come un camino, deve presentare per

iscritto la domanda di fabbrica. Questa deve essere corredata dal disegno, fatto da un architetto: deve contenere la pianta di ogni piano, gli spaccati rappresentanti l'interno, il prospetto principale della facciata, il tipo di ubicazione visuale nel quale si indicano i cortili, gli edifici e le strade confinanti. Tale disegno deve essere firmato dall'estensore dello stesso. La Commissione deputata alle fabbriche prima di rilasciare il permesso deve procedere ad un'ispezione, per conoscere i rapporti locali e sentire i confinanti che ne possono avere interesse. Chi ha il diritto di servitù su di un fondo non può considerarsi confinante (Min. dell'Int. 14.6.1874, n. 6518). Si estende un protocollo e poi si sentiranno i confinanti e le loro eventuali obiezioni. In genere il permesso non è accordato quando la posizione della fabbrica risulta troppo isolata così da rendere difficile la sorveglianza di polizia, di sicurezza per il fuoco, di salute e altre pubbliche questioni; e qualora intervengano motivi ostativi. Il permesso si rilascia senza il pagamento di alcuna tassa. Nel caso si intenda fabbricare uno stabilimento per esercitare un qualsiasi ramo industriale, il Magistrato può rilasciare il permesso soltanto

dopo che l'autorità politica avrà rilasciata la licenza. Il Municipio non è competente per le fabbriche su strade ferrate o entro il raggio dei luoghi fortificati (D. 11.10.1877, e precedente ordinanza 04.02.1873; riguardo alle fortificazioni rimane il regolamento pubblicato il 3.6.1831). Prima di avere ottenuto il permesso di fabbrica, o nel caso sia stato presentato ricorso contro il rilascio prima che fosse seguita la decisione, non può iniziare la costruzione. Competenza del Municipio nella figura della Commissione è anche la vigilanza sull'esecuzione delle fabbriche e sulla loro corretta attinenza al disegno presentato. il costruttore deve servirsi di architetti o periti autorizzati e approvati dalla Commissione.

Questo modo di operare si può riscontrare, pur nei limiti delle leggi citate, fin dai primi del secolo diventando la procedura sempre più precisa e complessa. In particolare arricchendosi continuamente delle varie disposizioni emanate dal Governo. Ci troviamo ancora di fronte alla più volte citata settorialità; organi, legislazione e interventi slegati l'uno dall'altro e generalmente al di fuori di uno sforzo teorico e normativo globale.

Solo nel 1900 è emanato, con Decreto 15 Ottobre 1900, il Regolamento edilizio per la Contea principessa del Tirolo ad eccezione di quei luoghi che posseggono regolamenti edilizi in base a Leggi provinciali (ad esempio Trento, L; 24 Maggio 1896).

Le disposizioni contenute nel Regolamento, diviso in due parti: parte I, prescrizioni per città, borgate e luoghi più grandi, dal § 1 al § 70; parte II, prescrizioni per fabbriche in campagna e montagna, § 71 - § 93. La parte I, che riguarda direttamente Riva, si divide a sua volta in quattro capitoli: 1) prescrizioni edilizie generali; 2) prescrizioni edilizie speciali; 3) prescrizioni per edifici industriali; 4) procedura edilizia.

Importanti innovazioni sono introdotte in materia costruttiva e alcune, non rilevanti, nella procedura: "riparature e cambiamenti di specie minore devonsi semplicemente annunciare al comune prima di incominciarli, senza ritirare il permesso di fabbrica. Resta però riservato al Podestà, di fare eventualmente dipendere l'esecuzione di queste riparature e cambiamenti dalla presentazione ed approvazione di un piano. Riparature di singoli oggetti edilizi danneggiati, in seguito ai

quali lo stato generale della fabbrica non subisce alcun cambiamento non occorre nemmeno annunciarle" (§ 44). Si fissano inoltre gli allineamenti (§ 5); limiti d'altezza (§ 16); tecniche costruttive riguardo a muri, volte, scale, ecc. descrivendone l'esecuzione, specificando di "impiegare materiale conveniente e duraturo" (§ 14-39); si specificano i modi di esecuzione dei disegni, uniformandone la scala, non più in piedi di Vienna ma secondo il sistema matrico (§ 45); l'autorità edilizia nel " Podestà, la Rappresentanza comunale, la Giunta provinciale (§ 64); per quanto riguarda l'esercizio del diritto "contro nozioni penali della Deputazioni comunali il ricorso va all'autorità politica distrettuale. ... Se una nozione dell'I.R. autorità distrettuale viene confermata dall'I.R. Luogotenenza, non è ammissibile ulteriore ricorso (§ 63); e finalmente vietare nella esecuzione della facciata errori grossolani di' ornato, come pure una coloritura troppo stridente della facciata" (§ 29). Si favorisce anche una mentalità programmatica più incisiva quando "luoghi interi ... venissero piantati ex novo ... si compilerà ... un piano regolatore" (§ 7) (43).

Questo regolamento, completo e preciso, è il prodotto di un secolo di legislazione. In definitiva dà sistemazione a procedure e materie già presenti nell'amministrazione comunale con i Regolamenti d'ornato e i piani di ampliamento.

II.3.3 - L'attività edilizia nella città storica.

L'acquisizione di queste norme attraverso gli anni è accompagnata da una notevole attività edilizia. A Riva la presenza di una borghesia di carattere urbano, rende possibile quel salto qualitativo a livello urbanistico e architettonico necessario per adeguarsi alla nuova situazione economica. Si richiede proprio un adeguamento del territorio in grado di far fronte alle necessità di una zona in evidente espansione. Ed è il rapporto tra potere economico, intellettuale e amministrazione pubblica uniti nelle stesse persone che rende possibile il controllo dello sviluppo. I cui modi si fondano su quelli proposti nelle grandi città capitali nel corso del secolo e variamente consolidati dai grandi urbanisti mitteleuropei.

A cavallo degli anni '50 l'amministrazione afferma la volontà di confermare il proprio ruolo di guida impe-

dendo ristrutturazione nella città vecchia e proponendo schemi di ampliamento secondo una mentalità pianificatoria. La volontà è quella di amalgamare i diversi caratteri che contribuiscono a formare la struttura cittadina.

Dalla mappa catastale austriaca del '59 Riva risulta ancora racchiusa all'interno delle mura. Gli isolati sembrano tenersi nelle vie alle volte non più larghe di un metro. Le strade sono ancora ingombre di pozzi, scale esterne, sporgenze. Ma in pochi anni la città è decisamente trasformata e ristrutturata, soprattutto a livello formale. La cultura architettonica del XIX secolo fa presa sull'amministrazione rivana imponendo operazioni di rifacimento e abbellimento dei luoghi storici della città. Nell'accorpamento delle antiche unità edilizie di impianto medioevale, nella sopraelevazione delle fabbriche e nella sostituzione di edifici si ridisegnano le facciate secondo le regole della simmetria, applicando elementi di vari stili per i diversi piani degli edifici. Intere parti di isolato sono adattate a palazzo signorile anche se alle facciate "decorose" non corrisponde l'interno. Compaiono gli stilemi architettonici in voga ormai in tutta Europa e l'eclet-

tismo perde l'iniziale carattere ideologico; la scelta dello stile diventa un fatto puramente estetico. In assenza di cospicue capacità economiche, e alla ricerca comunque della rappresentanza, i materiali usati sono poveri: stucchi, bugnati in malta anziché in pietra, stipiti e cornici in gesso dipinto al posto del marmo. Nell'impaginazione delle facciate si fa ripetizione con minime varianti delle tipologie.

La strada perde il carattere medioevale della sovrapposizione storica, diventando "l'unità strada" attraverso l'allineamento e la simmetria dei vuoti e dei particolari. Già dagli anni '53 - '54, si ristrutturano i centri della vita cittadina: nella Piazza Grande il porto viene rettificato, interrando quella parte verso l'interno; il Palazzo Pretorio è restaurato demolendone la parte che rendeva angusto e che occupava il passaggio verso la piazza; i portici vengono consolidati nel '56 dato il pericolo di un imminente crollo, e ridisegnati come pure le case che sostenevano.

In questo processo di rinnovamento urbano si inserisce il progetto di ampliamento della Piazza della Chiesa, ottenuto attraverso la demolizione del muro che chiude l'orto della Canonica, la quale si vuole ricostruire in

una nuova linea. Si espropria il terreno necessario (esproprio per pubblica utilità, § 135 Codice Penale), e si incarica il perito Tonini del progetto nel 1870; l'esigenza di ingrandire la piazza è conseguente ad un precedente piano per l'apertura di una nuova contrada verso est, proseguendo in linea con la via Disciplini. E' chiara ormai l'esigenza secondo la quale la città, nei primi anni '60, deve ampliarsi oltre i secolari limiti delle mura, dalle quali è ancora circondata nel '57 secondo una mappa della città (44). In quest'occasione si decide per un ridisegno e un abbellimento della piazza. Se questo progetto si porta a termine, viene invece abbandonata, per l'apertura dei viali all'esterno delle mura, la disposizione della nuova contrada.

II.3.4 - Restauri e completamente stilistici

Questa frattura con il passato e che appare norma di comportamento condiviso, porta all'abbattimento delle mura. Per ragioni igieniche erano forate abusivamente. L'abbattimento delle mura si pone come un'operazione necessaria per aprire la città verso le aree agricole contermini attraverso nuovi viali.

Il caso delle mura è tra gli interventi sulla città il più carico di significati simbolici. Nella mutata situazione politica, e non assolvendo più alla funzione difensiva, la città può espandersi nel territorio reso più sicuro dai nuovi confini. Ed è qui che si genera l'incertezza il contrasto e la discontinuità tra le operazioni di ampliamento e l'attaccamento culturale, "storico", ai simboli del "Libero Comune", del "Passato Civico".

L'esponente più illustre dei nuovi ceti emergenti è il dott. Luigi Antonio Baruffaldi, tra l'altro più volte Podestà e membro dell'I.R. Commissione Centrale di Vienna per la Conservazione dei Monumenti, che si fa promotore, e anche progettista, degli interventi sulle porte e sui monumenti antichi della città; dimostra nelle sue relazioni e negli stessi disegni, una conoscenza aggiornata del dibattito architettonico sul restauro, e lo "stile nazionale", dovuto agli studi compiuti a Padova dove incontra personaggi come il Selvatico e il Cadorin. E' lui, come amministratore pubblico, che sacralizza la memoria storica proponendo alla Commissione i restauri, da leggersi più come interventi manipolatori che conservativi. Si completano

"in stile" Porta San Marco nel '54, la Porta di Palazzo Pretorio nel '57, Porta San Michele nel '59, la loggia della scala a Palazzo Pretorio nel '60.

Del '71 il progetto di Porta San Francesco (non realizzato): nella relazione si legge della "necessità di togliere o mascherare la sconcezza che si offre a chi intera in città in causa degli sporgenti angoli che si formano dalla case" per cui "l'unico modo di renderli inosservati sarebbe appunto una porta ... che costituisse il principio della strada, largamente svolta con belle rette" (45). Così come si devono al Baruffaldi la "riduzione" della Torre Apponale allo stile militare del medioevo ... e dichiarerebbe col suo aspetto il tempo nel quale si eresse e lo scopo per cui servì, nobile ornamento della piazza" (46).

Tutto questo riflette la volontà dell'amministrazione di adeguare la città alle nuove esigenze, soprattutto turistiche, mantenendo comunque un dialogo con il passato, esaltato nei restauri, del quale la cultura urbana di Riva non riesce a disfarsi. L'intera vicenda dei restauri della Torre, delle Porte e del Palazzo Pretorio che si susseguono per tutta la seconda metà del secolo scorso e fino agli anni '20 di questo, testimonia-

no infatti non solo di un esigenza funzionale ma soprattutto del carattere scenografico che assumono nella celebrazione dei valori nazional-popolari del "libero comune".

A livello burocratico inoltre si instaura un nuovo rapporto di carattere verticistico, a partire dagli anni '50, tra le amministrazioni locali ed un nuovo organismo statale: l'I.R. Commissione Centrale per lo studio e la conservazione dei monumenti. Alla quale è delegato il controllo e l'approvazione di restauri e ricostruzioni relativi agli edifici monumentali (pubblici) per tutte le regioni dell'Impero Austriaco; e della quale Commissione Baruffaldi è membro (47).

II.3.5 - L'espansione

Il confronto tra il Catasto napoleonico del 1813 e quello austriaco del 1859, evidenziano un sostanziale immobilismo della città, di un controllo del materiale urbano verso piccoli e limitati aggiustamenti.

Il bisogno di espandersi e di modificare il rapporto tra la città e il territorio ancora agricolo, è sentito sia dalla nascente borghesia commerciale che dall'aristocrazia illuminata che detengono il potere. Le mura,

pur caricate di significati simbolici, rappresentano un ostacolo, da sostituire con la realizzazione di viali che in sostanza costituiscono la prima uscita programmata e coordinata dal nucleo antico.

Il primo caso è rappresentato dalla rettificazione del viale che porta alla chiesa dell'Inviolata, e di lì per Arco e Trento, a partire dal '53. La Civica Rappresentanza, adeguandosi alle esigenze turistiche e di espansione, delibera che il "detto tronco debba condursi in linea retta dalla porta della città alla parte meridionale della chiesa e che debba essere larga quanto un intiero lato della chiesa medesima. Stabilendo che lateralmente debba avere due marciapiedi ciascuno di due pertiche". "La città di Riva che di giorno in giorno sempre più fiorisce per lo spirito commerciale, per la presenza dei molti forestieri, che vanno e vengono dalla bella Italia per il lago, è mancante di un luogo di pubblico passeggio, che serva a distrarre e rendere possibilmente ameno il soggiorno": la decisione sembra riguardare l'abbellimento della città più che ragioni funzionali come si apprende in questa lettera del capitano distrettuale di Rovereto nell'approvare il progetto di allargamento. Al progetto del perito

Tonini fatto produrre dal Municipio, segue quello dell'ingegnere circolare, avendo l'Erario il controllo sulle strade commerciali. Nonostante i progetti, e le pratiche di esproprio si chiedono continui solleciti per l'inizio dell'opera, anche se "li presenti angusti non permettono che venga compiuto, ma onde impedire che nuovi edifici abbiano a rendere più costoso poi l'adempimento di questo progetto, trattò onde chi in tal luogo intende fabbricare,. fabbrichi in modo che non occorra poi si distrugga quanto si esegue". Ma ancora nel 159 i lavori non sono iniziati e la municipalità cerca di ritardare il più possibile il rilascio dei permessi di fabbrica su questa linea. Segno evidente di una volontà dell'amministrazione comunale di imporre un controllo preciso delle espansione, secondo un piano-guida. Sui ricorsi dei privati interviene il Capitanato Circolare di Trento che stabilisce che "trattandosi di un'opera di comune beneficio addomanda più o meno dalla salubrità degli abitanti di quella città si dovrà procurare, che non si dovrà con fabbriche mal disposte frapporre degli ostacoli ai successori, levando ogni possibilità di eseguire quell'opera, che al momento sembra troppo dispendiosa. E' quindi ne-

cessario che sia stabilito un piano generale al quale riferirsi deve ogni lavoro, ... precisando esattamente lo spazio destinato per il meditato pubblico passeggio, e ciò prima che vi possa permettere l'erezione di qualsiasi edificio stabile lungo quello". I lavori iniziano nell'anno seguente, nel mentre si preparano altri piani (48). Il 15 Agosto del '63, infatti, è presentato il progetto con la descrizione dei lavori e delle spese necessarie per "la costruzione di una nuova strada nella Chiusura del Legato Rizzardi" (49) "e lungo le mura ... tra la porte vecchie (ora S.Michele) e la porta delle campane (ora S.Marco), e che mette in nuova comunicazione le due strade di Ardaro e dell'Inviolata". E inoltre: "Lungo le antiche mura della città di Riva e dentro le medesime ... sorsero ancora in tempi remoti tutte le case che fronteggiano a mezzodì le contrade dell' Ospitale ... Questa fila di case costruite entro le angustie d'un limitatissimo spazio tra le contrade e le mura suaccennate dovettero ben presto sentire vivissimo il bisogno di ventilazione, d'aria e di luce ... Questo bisogno divenne così prepotente che non valse ne meno l'inveterato e quasi religioso sentimento dell'inviolabilità di un antico mo-

numento qual'è quello delle mura della città, per impedire che queste venissero tocche ed invase dai limitrofi cittadini ed abitanti, che ad un tal bisogno non potevano soddisfare che rompendo ed aprendo qua e là le mura medesime ... quindi per dare il necessario e conveniente sviluppo d'area, di luce e di ventilazione si propone ... l'aprire una nuova strada". L'apertura della quale è motivata dall'esigenza di alleggerire il centro nei giorni di mercato, proponendo infatti di spostarne la sede. Nella piazza del Broilo e del mercato si trovano il teatro (costruito nel '56 su progetto del Negrin), la Rocca adibita a comando militare, l'ufficio postale; l'esigenza quindi di dare decoro al centro togliendo la "sconcezza" che si presenta nei giorni di mercato. "D'accordo in ciò la Congregazione di Carità non resta altro che indurre i privati proprietari di casa interessati in questo provvedimento a concorrere all'acquisto dell'opportuno suolo" (49).

Siamo di fronte ad una scelta urbanistica non solo di potenziamento dei servizi all'esterno ma di abbellimento del centro antico. Espansione e ristrutturazione appaiono legate in un unico quadro di riferimento.

Negli stessi anni si provvede a rettificare la strada postale, che dalla piazza del mercato porta a Torbole, dove è demolita la Porta di San Francesco.

Il passo successivo è obbligatorio: una nuova strada che in linea retta con la precedente a ridosso delle mura, raggiunga la strada postale incrociandosi con quella che porta all'Inviolata. Nel '72 si preparano i progetti, prevedendo la demolizione della proprietà Perini che si trova su questa linea, e l'acquisto dei terreni necessari. Il 20 novembre si raggiunge un compromesso, per la cessione incorporazione, e permuta di diversi appezzamenti di terreni da farsi tra il Comune di Riva, il Beneficio Arcipretale ed Andrea Perini" (50).

Questi primi interventi risultano chiaramente non coordinati e realizzati in seguito a decisioni autonome. L'importanza è data alla singola opera, anziché sull'insieme di queste, nonostante la città abbia già iniziato ad espandersi -come le case subito a ridosso della porta delle campane e che si devono demolire per l'apertura della strada di collegamento con quella postale; e i continui ricorsi dei cittadini che intendono fabbricare sul viale che dalla stessa porta conduce al-

l'Inviolata- e nonostante le sollecitazioni che da più parti provengono alla municipalità suggerirebbero una pianificazione dell'espansione urbana.

II.3.6 - La pianificazione

Le trasformazioni economiche e l'importanza del turismo sempre maggiore richiedono un adeguamento del territorio ad un livello più vasto rispetto al precedente. Insufficienti appaiono i singoli interventi. I problemi sopracitati, che derivano dal ritardo dei lavori preoccupano l'amministrazione, incapace di frenare l'iniziativa privata se non con l'obbligo di rispettare almeno le linee progettate, ma non ancora approvate dalla Luogotenenza: è necessario pianificare.

Nella seduta del 1 settembre 1874 viene proposta L'idea di un piano generale di riduzione, ampliamento, e di canalizzazione di questa città", motivata dal "continuo movimento che da qualche tempo si verifica in nuove fabbriche ... Ognuno riconosce il bisogno di disporre che le nuove opere sorgano o si riducano in modo, che non solo soddisfino all'uso cui momentaneamente sono destinate, ma corrispondano in pari tempo ai riguardi di pubblico ordine ... Dobbiamo aver appreso

dall'esperienza che per vari motivi la popolazione ingrossata da una quantità di forestieri che vengono qui ad accasarsi non può più essere rinserrata entro i vecchi limiti della città; la quale a già cominciato ad estendersi e si estenderebbe disordinatamente anche sopra certe irregolari linee delle vie che la circondano, o sopra spazi che potrebbero occorrere per isvolgere eventuali nuove vie...". La proposta è sostenuta anche da motivi economici, in quanto il piano generale "è il mezzo più sicuro per risparmiare i denari che si spendono continuamente dai comuni e dai privati in nuove opere che poi o non riescono, o dovrebbero correggersi, rettificarsi o togliersi per mettersi in correlazione col piano più razionale che presto o tardi anche nei riguardi pubblici viene infine a spuntare e a vincere; per risparmiare i denari di tanti parziali e singoli progetti che non avrebbero più ragione di essere quando esistesse già una base a cui appoggiarsi; per tenere sott'occhio questa base ... e che si estende non solo alla città ma ben anche fuori della medesima" (51).

Nella seduta della Rappresentanza comunale del 1 Settembre 1874, si nomina una Commissione che assieme a

quella d'ornato, prepari gli studi necessari, ap-
pronti e produca il Piano (52). Commissione composta
dall'immane Baruffaldi, Dr. Luciolli, Dr. de Lut-
ti, Barone Fiorio, A. Zaniboni, che deve anche proporre
"un sistema di canali onde regolare l'afflusso
delle acque scorrenti nei pubblici luoghi". Il progetto
e l'allegata relazione portano la data del 21 Giugno
1876.

Oltre all'ampliamento della città particolare rilievo è
dato affinché si tolgano "con dispendio non eccessivo,
le precipue sconcezze, senza le quali la città di Riva,
qual'è entro le sue mura, si presenterebbe di una pian-
ta se non regolare affatto, almeno decorosa e conve-
nientemente allineata". La relazione al progetto inizia
infatti con la descrizione di tutti i lavori necessari
nella parte vecchia, dove pur riconoscendo la necessità
sopra descritta, si precisa che "ove le contrade voles-
sero allargarsi, o ridursi a linee rigorose, converreb-
be disporre di tale somma che sarebbe audacia l'accen-
nare"; ci si limita quindi ad un lavoro di ripulitura
dagli elementi, come scale esterne, sporgenze, ringhie-
re e casotti, che ingombrano le strade, e anche a mode-
ste rettificazioni di muri; si prevede anche l'abbatti-

mento dei portici della casa Tisi sul Corso Nuovo. In definitiva a migliorare il sistema stradale ancora angusto e contorto. Gli interventi di pulitura dovrebbero "bastare perché Riva presenti un aspetto regolare, gentile e salubre".

La relazione prosegue con i modi di occupare lo immediato circondario, ritenendolo spazio sufficiente per un primo allargamento: si disegna un quadrilatero compreso "tra le mura, il sobborgo Ardaro, l'inviolata e la strada postale", con grandi viali che si incrociano formando una maglia ortogonale. Si applica il modello tipologico dell'edilizia aperta, solitamente usato nell'800 per la costruzione dei quartieri signorili. L'abbattimento della chiesa di S. Giuseppe, a ridosso delle mura è previsto proprio per collegare la via Florida ad uno dei viali che interrompono all'interno il quadrilatero, e in tal modo "aperta una via retta di più di 230 pertiche, la più lunga che sia tra l'Adige e il Benaco". Se viene realizzata l'apertura di collegamento tra la città e la nuova espansione, non così accade per la sua quasi naturale continuazione, producendo, per la mancata suddivisione, due isolati non ancora risolti architettonicamente.

Un'affermazione precisa risalta alla lettura della relazione: e cioè che l'ampliamento è studiato per "quando si manifestasse il bisogno". E nella avanzata motivazione per lo studio del piano si riconosce la necessità "che le nuove opere sorgano in modo che corrispondano ai riguardi di pubblico ordine", e perché i proprietari dei suoli sappiano "anche in avvenire possano venir aperte nuove strade o ridotte certe altre" indirizzandone l'attività anche per "destinare all'uopo le relative località per eventuali acquirenti".

Uno dei motivi principali è quindi quello di valorizzare le rendite dei terreni destinati all'espansione. Non si può disconoscere anche una certa volontà unificatrice e programmatica. Ossia riscontrato un aumento delle richieste di fabbrica (rilevabile nei fascicoli dell'ornato presso l'archivio comunale) oltre le mura, e già in parte iniziato sulle nuove strade di circonvallazione; riconosciuto un aumento della popolazione "ingrandita da una quantità di forestieri"; e previsto un ulteriore aumento della domanda di suoli per fabbricare, gli amministratori avanzano programmaticamente la necessità di pianificare il territorio. Ovvero di controllare e disciplinare la crescita della città su un

circondario ancora in gran parte, e da secoli, agricolo e quindi indefinito nella forma, se non nelle proprietà, che la città verrà ad assumere. Si vieta di occupare i suoli in assenza di un piano preciso di riferimento, e prima che siano tracciate le linee per lo sviluppo futuro; un'intenzione inoltre di rimarcare il ruolo imprescindibile di indirizzo e guida dell'amministrazione nell'attuazione del piano: che a sua volta diventa egli stesso lo strumento che favorisce l'aumento del valore dei suoli.

In questo primo piano di ampliamento non si tende alla creazione di un nuovo centro ma si ristrutturava ed abbellisce il vecchio; l'espansione si pone come un'aggiunta, con la quale la continuità tra il tessuto esistente e le nuove aree è ancorata ad una rigorosa maglia ortogonale. Si nota una sistemazione puramente geometrica del territorio, un'indifferenza quasi della forma rispetto al contenuto, seguendo un'urbanistica di routine a quell'epoca, fatta di grandi viali alberati, ampie piazze-crocevia, e indifferente a qualsiasi differenziazione funzionale e alle destinazioni d'uso. Viali che finiscono nel nulla, tanto da far apparire la crescita "pianificata" indefinita (e quindi infinita);

la logica e quella di una crescita per parti, dipendente dalle necessità che si presentano al momento. Logica che si può dimostrare dalle varianti che si susseguono negli anni per adattare il piano del '74 - che rimane il riferimento - alle mutate esigenze di servizi e attrezzature, oltre che spazi per, l'edilizia privata.

I luoghi che l'amministrazione deputa alla vita collettiva rimangono gli stessi, ed è attorno ad essi che si raccolgono le attrezzature civili vecchie e nuove: accanto alle esistenti, come il teatro sociale (52), appaiono quelle turistiche.

La stesura definitiva del piano è approvata nell'84 122 dalla Giunta provinciale del Tirolo (53). I viali progettati nel '76 si arricchiscono con altri, e numerosi, questa volta verso est. L'ampliamento ora circonda completamente il nucleo storico bloccandosi ai confini naturali del lago a sud e della montagna a-ovest. Si prosegue con gli isolati ortogonali tra loro annullando la viabilità agricola precedente, e fondandosi sugli stessi presupposti economici e fondiari del '76. Nell'84 viene approvato il Piano di Ampliamento della città che presenta verso est una divisione a scacchiera del territorio con l'apertura di nuove strade. Al pia-

no, che prevede anche lavori di demolizione nel centro e unito un regolamento riguardante l'ampliamento della città. All'art. 1 si legge "i viali e le piazze che venissero costruite nel suburbio di Riva dovranno corrispondere alla planimetria approvata nell'odierna sessione (20 Ottobre 1884) dalla civica rappresentanza"; all'art. 5 si stabilisce che "ogni fabbricato che dovesse sorgere entro il perimetro del nuovo piano dovrà con ogni sua facciata corrispondere parallelamente all'asse dei viali"; restano in vigore le disposizioni del Regolamento all'Ornato. Interessante è il fatto che i privati devono offrire gratuitamente i suoli necessari all'apertura delle nuove vie se ne fossero favoriti (54).

La vicenda del piano, applicato e realizzato, continua attraverso successive aggiunte e varianti. Nel 1901 in sessione della Rappresentanza Comunale del 12 Giugno, parte seconda, si approva il piano regolatore in conformità al § 7 del Regolamento edilizio del 15 Ottobre 1900 per l'ampliamento dell'esterno della città (55). Segue un avviso del 14 Giugno informando che il piano "che dovrà servire di norma per eventuali singole fab-

briche, resta esposto alla pubblica ispezione per quattordici giorni" (56).

La questione si protrae fino al 1910 quando la Giunta Provinciale, in data 1° Giugno (57), ne approva le varianti, quando gli isolati a ridosso della città si sono riempiti.

Il piano del 1901, e il successivo del 1910, continuano con la divisione in isolati formando una maglia ortogonale sempre più vasta, fino oltre la Chiesa dell' Inviolata. E' inserito anche il nuovo ospedale (pubblicato sul Manuale dell'architetto di G. Donghi del 1903) la cui costruzione è iniziata nel 1900. Dal piazzale dell'Inviolata dipartono i viali che si collegano con la frazione dell'Albola (Viale dei Tigli, l'asse del quale passa idealmente sulla mezzeria della Chiesa) e con la strada per Arco. Piano progettato ma non ancora approvato; nel 1911 riceve il diniego da parte della Giunta in quanto "non sufficientemente chiaro e preciso". Nella variante sono indicate quindi non solo la semplice suddivisione in lotti del terreno, ma le canalizzazioni, le attrezzature pubbliche previste e i dati altimetrici del suolo.

La pianificazione si tecnicizza e si precisa al di là del semplice disegno geometrico delle strade; e l'intervento sul territorio supera quel carattere incerto, soprattutto nelle realizzazioni (spesso errate proprio riguardo ai dislivello) dell'ultimo quarto del secolo XIX.

Per concludere rimane comunque sorprendente la crescita in questo breve periodo di una piccola città di provincia, che triplica e più le sue dimensioni attraverso uno schema che si astiene "dal voler imitare le grandi capitali" ma aspira "a seguire le grandi città nell'ordine dell'economia, che non è attuabile se n diparte da un sistema ragionato".

II.3.7) L'industria dei forestiero

Le regole che in generale determinano lo sviluppo di una città, si basano su una serie di strutture complesse e fattori diversi: le condizioni materiali dell'aggregato edilizio; le risorse economiche cui è possibile attingere; l'apparato normativo e legislativo; nonché dalla presenza o meno di correnti culturali autogene.

Fattori che nella narrazione si sono finora presentati sia come effetti che come dell'espansione, e in quest'ottica difficili da distinguere, essendo più che altro la concomitanza degli stessi fattori che favorisce lo sviluppo. Ovvero se possiamo attribuire al turismo il ruolo trainante nell'espansione spaziale e nella ripresa economica, e quindi causa primaria, questo è stato reso possibile grazie alla presenza di fattori fisici, geografici e culturali adeguati; e che inoltre hanno reso attuabile questo sviluppo.

E se gli interventi sulla città, e la città stessa, sono stati sinora descritti attraverso una serie di elementi articolati e motivati al loro interno e non come luogo della sintesi, dell'insieme coordinato, in linea con la storiografia urbanistica nella quale le vicende di Riva necessariamente si riflettono, si nota dopo il '70, un'inversione di tendenza: l'Amministrazione di Riva assume precise caratteristiche politiche, economiche e di indirizzo, - definendo grazie anche al nuovo Regolamento generale per i Comuni del '66 - non solo le proprie competenze attribuite, ma il rapporto tra sfera pubblica e privati; imponendosi inoltre come autorità principale nella conduzione della città, e

come guida delle nuove espansioni. La già notata presenza a Riva di un retaggio culturale di stampo urbano, rende comprensibile l'attuazione di quanto sopra, e attuabile il decollo della nuova industria.

La stessa relazione al Piano di ampliamento del 174, è l'occasione per ribadire da parte della Rappresentanza Municipale la propria funzione autonoma e prioritaria nella gestione dell'intera struttura urbana: amministrativa, politica, economica e anche culturale. Nonché dell'affermazione del proprio ruolo rispetto all'arrivo desiderato del turismo.

La città viene adeguata attuando una riconversione di tipo moderno, sugli stessi presupposti e sulle medesime risorse. Se il lago e la condizione di terra di confine hanno, favorito nei secoli passati i commerci e le diverse presenze culturali - pur rimanendo di riferimento quella italiana -; sempre il lago e la posizione geografica ancora di confine dopo il '66 (annessione del Lombardo-Veneto al Regno Sabauda), costituiscono i presupposti per un rilancio della città come luogo, di svago e di cura.

In questa sede non ci interessano le singole realizzazioni destinate al turismo, già analizzate da altri

(58), ma quanto quest'ultimo abbia influito sulle modificazioni sia della realtà materiale sia soprattutto nella dinamica amministrativa.

Già nei primi anni '70 sono chiari gli indirizzi che si vogliono seguire: un controllo dell'espansione attraverso un piano disegnato e un regolamento; il collegamento della città e dell'intera zona con le principali linee di comunicazione e in particolare quella del Brennero, attraverso la realizzazione di una linea ferroviaria.

Riguardo alla prima questione, precedentemente analizzata nei dettagli, risulta che le scelte programmatiche sono rivolte ad articolare gli interventi cercando e attuando. un controllo di insieme legando preesistenze, espansione e servizi. In questo senso non si costruisce una nuova città in giustapposizione alla precedente: i luoghi deputati al turismo - il lungo lago, la piazza, i portici, i giardini, le attrezzature pubbliche - sono gli stessi fatti urbani che caratterizzano l'antica città-porto. In sostanza avviene una riutilizzazione delle risorse materiali disponibili, adeguandole alla nuova funzione: le case del centro si trasformano in alberghi, si realizzano inizialmen-

te ancora nel centro le prime stazioni idroterapiche, si abbelliscono le contrade attraverso rettificazioni e puliture, si ridisegnano molte facciate delle case, si restaurano i monumenti. Lo stesso porto é adeguato al nuovo ruolo, riducendone la dimensione non più necessaria per lo scarico delle merci ridisegnando così la Piazza Grande. E se gli interventi sui monumenti, le porte, la torre, le piazze, le chiese, i portici, assumono inizialmente una valenza ideologica, nell'esaltazione dei valori comunali che si vogliono evocare, si inseriscono nello stesso tempo nel disegno più generale di riprogettazione, anche architettonica, della città; immagine che si vuole offrire ai forestieri la più piacevole possibile.

Da questa esigenza si fonda nel '92 la Società di Abbellimento, nella quale gli esponenti della cultura locale, tra i quali ancora il Baruffaldi, sono impegnati nella riprogettazione e qualificazione dell'immagine architettonica della città, a fianco di esponenti della cultura ufficiale come il Negrin e l'Hakenholz.

Riguardo alla seconda questione, già nella sessione del 3 Giugno '74 del comitato promotore del progetto della ferrovia, risulta chiara la motivazione che Riva

potrebbe "avvantaggiarsi potentemente dalla facilitazione delle comunicazioni (59).

Significativo che le due questioni sopradescritte, il Piano e la ferrovia, portano la data del 1874; nel disegno dell'espansione è già prevista infatti la localizzazione della stazione e la creazione di un nuovo nodo urbano dal quale far partire una marcia di avvicinamento verso il "centro" attraverso un viale adeguato. Dalla volontà dimostrata dalla amministrazione e dai numerosi progetti per il viale (60), di attuare il progetto, risulta chiaro tra gli altri il proposito di modernizzazione mantenendo un dialogo con il passato: l'ingresso alla città deve essere aulico.

In conclusione ci sembra di poter azzardare che lo sviluppo di Riva, avvenuto tra il 1870 e il 1914, rivela la sua particolarità nel presentarsi non come risultato di soluzione di parte, ma come il prodotto di una pianificazione pur riconoscendo che questa è stata resa possibile dalle limitate dimensioni spaziali della città stessa. Una crescita e uno sviluppo morfologico comunque non episodico, e concretamente realizzato.

NOTE ALLA PARTE II

- (1) SARDAGNA, 1884.
- (2) PERINI, 1852, Vol. 11.
- (3) ORADINI, 1980, pag. 46.
- (4) Bollettino5Leggi Regno,d'Italia, 1810.
- (5) A. C. R., Ornato.-.1811, fg. n. 871.
- (6) A. C. R., Ornato 1811, fg. n. 370.
- (7) A. C. R., Ornato 1811, fg. n. 391.
- (8) Bollettino,Leggì Regno d'Italia, 1806, pag. 508.
- (9) MONTELEONE, 1968.
- (10) Boll. 1807, pag. 7.
- (11) A. C. R., Ornato., 1811, fg. n. 375.

- (12) A. C. R., Ornato@, 1811, fg. n. 811.
- (13) A. C. R., Ornato-< 1811, fg. n. 153.
- (14) A. C. R., Ornato 1813, fg. n. 573.
- (15) A. C. R., Ornato@ 1812, fg. n. 1856.
- (16) SICA, 1977.
- (17) Il Governo Centrale è accusato-di favorire gli
interessi del Tirolo settentrionale; dimostrato anche
dalla disparità dei finanziamenti per opere pubbliche.
- (18) MONTELEONE, 1963.
- (19) Poesia di A. Maffei, rip. in ZIEGER 1959.
- (20) SARDAGNA, 1884.
- (21) ZIEGER, 1886.
- (22) Bollettino Leggi dell'Impero, 1817, pag. 338.
- (23) A. C. R., Ornato, 1816, fg. n. 2417/640.
- (24) CORSINI, 1962; PERINI, 1852; GARBARI, 1970.
- (25) Boll. Im. 1822, pag. 474, § 9.
- (26) Boll. Im. 1831, pag. 234.
- (27) Boll. Im. 1831, pag. 78.
- (28) A. S. T., Leggi e Ordinanze Giustizia Austriache,
Vol. 111 (1782 - 1796).
- (29) A. C. R., Ornato 1824, fg. n. 585.
- (30) A. C. R., Ornato, 1840, fg. n. 901.
- (31) ROMANELLI, 1979.

- (32) A. C. R., Ornato 1832, intero fascicolo.
- (33) A. C. R., Ornato 1845, fg. n. 37.
- (34) A. C. R., Ornato 1847, fg. n. 111.
- (35) A. C. R., Ornato 1855, fg. n. 5089.
- (36) ORADINI, 1982.
- (37) A. C. R., Ornato-1849, fg. n. 3909.
- (38) A. C. R., Ornato 1849, fg. n. 1.941.
- (39) A. C. R., Ornato 1850, fg. n. 1352.
- (40) A. C. R., Ornato 1851, fg. n. 667.
- (41) A. C. R., Ornato 1883, fg. n. 3753.
- (42) A. C. R., Ornato, .-1884.
- (43) Legge pubblicata ad Innsbruck nel 1903.
- (44) A. C. R., Ornato-1857, disegno a colori.
- (45) A. C. R., Ornato.1870, fg. n. 65.
- (46) BARUFFALDI, 1902.
- (47) Commissione istituita a Vienna nel 1858. Pubblica uno statuto e un bollettino periodico sul quale si pubblicano relazioni riguardo a ricerche storiche o progetti di restauro. Di Baruffaldi si conservano diverse relazioni inviate alla Commissione di Vienna.
- (48) A. C. R., Ornato 1863, fg. n. 1864.
- (49) A. C. R., Ornato 1862, fg. n. 1896.
- (50) A. C. R., Ornato 1872, fg. n. 2331.

- (51) A. C. R., Ornato 1874, fg. n. 2262.
- (52) Il teatro sociale di Riva, inaugurato nel 1865, è costruito secondo i disegni di A. C. Negrin (1856) con una facciata in stile lombardesco; i soffitti sono decorati con affreschi di Luigi Sacco.
- (53) A. C. R., Ornato, .1884, fg. n. 17849.
- (54) A. C. R., Ornato 1884, Reg., art. II.

BIBLIOGRAFIA

- ANDREATTA G. - Bezirk e Comprensorio nel Trentino, Trento, 1975.
- ASTENGO G. - voce "Urbanistica", E.U.A., Roma 1960.
- BARUFFALDI L.A. - Notizie storiche, Riva 1895.
- BARUFFALDI L.A. - Riva Tridentina, Riva 1901.
- BERTANZA C. - Effemeridi rivane, Riva 1927.
- BOCCHI R. - ORADINI C. - Le città nella storia d'Italia - Trento, Bari 1983.
- CASETTI A. - Guida storico archivistica del Trentino, Trento 1961.

CORSINI U. - Il Trentino nel secolo decimonono, Rovereto 1963.

DE FUSCO R. - L'architettura dell'ottocento, Torino 1981.

KOGL - La sovranità dei Principi Vescovi, Trento 1962.

GAR T. - Gli statuti di Riva, Trento 1859.

GARBARI M. - Strutture amministrative comunali nella provincia del Tirolo durante il XIX secolo, 1983.

GODOLI E. - Le città... - Trieste, Bari 1982.

MUSEO CIVICO RIVA - L'ottocento di Andrea Maffei, catalogo della mostra, 1987.

MAJ A. - La monarchia asburgica, 1973.

MONTELEONE R. - La condizione agraria del Trentino (1810 - 1813), Trento 1968.

ORADINI C. - Der Kurort - Venezia 1980.

PATETTA L. - L'architettura dell'Eclettismo. Milano 1975.

PERINI C. - Statistica del Trentino, Trento 1852.

PICCINATO G. - La costruzione dell'urbanistica, Roma 1977.

PUPPI L. - Le città....-Padova, Bari 1982.

RICCABONA B. - Delle condizioni economiche del Trentino, Borgo 1880.

RICATTI M. - Antonio Caregaro Negrin, Padova 1980.

ROMANELLI G. - Venezia ottocento, Roma 1977.

SARDAGNA G. - Il commercio a Riva antico e Moderno,
Riva 1834.

SICA P. - Storia dell'urbanistica, l'ottocento Vol. 1,
Bari 1977.

ZIEGER A. - L'attesa di Riva, Riva 1957.

ZIEGER A. - L'economia industriale del Trentino, dalle
origini al 1918, Trento 1956.

ABBREVIAZIONI

A.C.R.: Archivio Comunale di Riva del Garda.

A.S.T.: Archivio di Stato, Trento.

Boll.Im: Bollettino Leggi dell'Impero, presso

A.C.R.: dal 1813 al 1848, e presso l'Archivio Comunale
di Arco fino al 1900.

Boll.: Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia, presso
Biblioteca Civica di Riva dal 1799 al 1813.

APPENDICE

Si ritiene necessario riprodurre alcuni documenti di difficile reperimento e scritti a mano; si tratta dei Regolamenti d'Ornato della città di Riva che si sono susseguiti nel periodo trattato; di alcuni avvisi comunali inerenti le fabbriche; e del Regolamento per l'ampliamento della città.

Fg. n. 973, 18 Febbraio 1811.

Lettera del Vice Prefetto al Podestà di Riva.

Tosto che in forza della Circolare Prefettizia n. 2230
sarà stata da Lei nominata la Deputazione degli ar-
chitetti, o cittadini intelligenti incaricati dell'Or-
nato pubblico, Ella sì compiacerà farmi conoscere i
nomi dei rispettivi detti deputati.

Ho il contento di rinnovarle i segni della distinta mia
stima.

Il Vice Prefetto

Fg. n. 370, 3 marzo 1811.

Regolamento d'Ornato per la città di Riva.

I) La Commissione dell'Ornato a richiesta della Municipalità fa i progetti occorrenti pel miglioramento simmetrico de fabbricati fronteggianti le strade e per l'allargamento o rettifilo delle strade stesse.

II) La Commissione propone alla Municipalità rispettiva i metodi migliori e più economici per combinare coll'abbellimento delle case, il più perfetto riattamento, e la manutenzione delle strade.

III) Ogni possessore che vuole intraprendere riparazioni, costruzioni od innalzamenti dei muri fronteggianti le strade, presenta prima alla Municipalità il disegno delle opere da eseguirsi. La Municipalità rimette l'esame alla Commissione e dietro il voto della medesima procede alla relativa deliberazione decidendo, in caso, di disparere l'autorità Superiore.

IV) La Commissione invigila per la sicurezza pubblica, sulla solidità delle fabbriche che si costruiscono, e propone alla Municipalità le cautele convenienti. La Municipalità lo prescrive ai proprietari, ed ove questi

non si conformino essa provvede di ufficio a carico degli stessi.

V) La Commissione invigila che le strade urbane non siano in maniera alcuna ingombrata né di giorno né di notte, con sorvegliare ai luoghi che per ragioni di commercio per vendita di commestibili fossero occupati mediante permesso municipale.

VI) La Commissione invigila su quali strade venghi minacciando rovina dei fabbricati, con darne rapporto alla Municipalità, per venirne in seguito ordinata la immediata riparazione. Come del pari che siano osservate le più sollecite precauzioni nel demolire o-fabbricare case contigue ad altre, e principalmente dalla parte delle strade.

VII) La Commissione prepara i tipi generali delle strade, e osserva sopra la lineare disposizione dei fabbricati.

VIII) La Commissione dinota tutte le strade sia urbane che comunali, nonché le consortili aggravate da passaggio, che fossero in istato di nuove opere.

IX) Ogni membro della Commissione si farà preciso dovere di proporre qualunque piano emergesse da osservare tendente l'Ornato pubblico, quale presentato in que-

sto Municipio, e dopo averlo compassato con l'intera Commissione dell'Ornato provvederà all'occorente.

Questa municipalità si occupa intanto a distribuire ad ogni membro della Commissione i rispettivi offizi raccomandando poi alla Commissione intiera di prestare in genere la di lei opera invitando ognuno componente la stessa.

Fg. n. 904, 22 Settembre 1840.

Avviso del Civico Magistrato.

I pregiudizi che ne derivano dall'abuso introdottosi che ognuno si fa lecito d'intraprendere nuove fabbriche, riatazioni di case, adatazioni di porte, finestre, ed altri forami, lungo le contrade della città, e strade di campagna, obbligando il Magistrato ad attivare delle misure per allontanarli, e perciò ottenere, richiama gli amministrati alla rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge in punto di fabbriche, e specialmente § 72 R.G.G. avvertendo, che contro chiunque si facesse d'ora in poi lecito d'intraprendere qualsiasi fabbrica, o novazione, nelle case, lungo le contrade della città e strade di campagna, o sul confine delle medesime, senza aver prima ottenuto, il politico permesso, o l'assenso di questo Magistrato, sarà impetrata l'immediata sospensione dell'opera, e la condanna nelle relative penalità, presso la preposta Autorità Politica.

Il Podestà

Fg. 571, 16 Aprile 1850.

Lettera del Podestà di Riva al Dr. Luigi Antonio Baruffaldi.

In ordine ad incarico ricevuto da questo I.R. Commissario D.le devo sotto la mia presidenza nominare una Commissione d'Ornato.

Seguendo perciò il mio convincimento, e la pubblica opinione sul suo buon gusto, sulle sue particolari cognizioni, e sullo spirito patrio ond'è animata, invito la S.V. a prendere parte, pregandoLa di non voler venir meno in tale mansione tutta diretta all'abbellimento di questa nostra città, ed a voler in proposito conferire meco, e col Sig. Consigliere municipale incaricato del referato.

Pregiomi frattanto con gli atti del più distinto rispetto.

Il Podestà

Fg. n. 3909, 19 Ottobre 1850.

Lettera del Podestà di Trento al Podestà di Riva.

Questo Municipio non ha un apposito regolamento di Ornate pubblico. La Giunta cittadina per l'Ornato esamina di volta in volta le domande di fabbrica, ritira il parere degli esperti in arte ed a seconda delle loro consulte modella le rispettive proposte.

Il Consiglio cittadino decide in ultimo a maggioranza di voti sull'ammissibilità delle domande, e sulle riforme da introdursi nei presentati disegni pei riguardi del pubblico Ornato. Contro le decisioni del Consiglio è aperto il ricorso all'Ispettorato delle Pubbliche Costruzioni, e di là al Ministero.

Tanto in riscontro alla pregiata Sua 14 volgente n. 1614.

Ho l'onore di attestarle la piena mia osservanza.

Dal Municipio della città di Trento.

Fg. 667, 1851.

Regolamento per l'ornato pubblico della città di Riva e suo circondario.

§ 1) Ogni proprietario, pria di alterare in qualsiasi modo l'esterno di ogni qualunque edificio, tanto in città che fuori, come pure pria d'inalzarne di nuovi dovrà averne ottenuto la licenza dalla Commissione d'Ornato pubblico, mediante presentazione del relativo disegno, nel quale le piante si debbono estendere in una scala di 1:12, i profili e le facciate di 1:6, le cornici poi o altre parti ornamentali, di una maggiore. I contravventori a quest'ordine verranno obbligati a demolire quanto avessero eretto, od alla riduzione allo stato pristino, oltre una multa che loro verrà inflitta dal Municipio di fior. 5 - 10.

§ 2) Quel muratore che si prestasse a tali lavori senza averne ottenuto dal proprietario la ispezione del disegno approvato, o lavorasse deviando dal medesimo la prima volta sarà punito con una multa di fior. 2, la seconda di fior. 4, e la terza f. 6 e cosi via progredendo.

§ 3) Quelli che estendono il disegno dovranno apporvi il proprio nome. Chi tracciasse un disegno che non pre-

sentasse nel suo vero stato la cosa com'è, nel caso che il fabbricare consistesse in riforme, sarà punito la prima volta con una multa di f. 5, la seconda di f.10, e la terza con non ricevere più disegni fatti da lui. Nel caso però d'un insolvenza del disegnatore, s'escluderà per la multa il produttore.

§ 4) Approvato il disegno che dovrà prodursi in duplo, perché una copia dovrà restare al Municipio, e l'altra rendersi al proprietario, questi dovrà eseguire in tutto e in ogni singola parte le opere indicate in esso; ne potrà minimamente deviare dal medesimo, in pena delle disposizioni del § 1). Ogni eventuale mutazione dovrà essere approvata pria di porvi mano.

§ 5) Anche nell'interno delle Chiese e di pubblici edifici non si potranno fare innovazioni di sorta, se non annuente la Commissione d'ornato, la quale pure accorderà o negherà il permesso d'iscrizioni o monumenti funebri, insegne e simili cose che si espongono al pubblico.

§ 6) Sui disegni prodotti per l'approvazione giudica a pluralità di voti la Commissione.

Questa si compone:

1 dal Podestà come Preside

2 dal Maestro di disegno

3 di due Cittadini da eleggersi

4 di un Perito che verrà rinominato, e chiamarsi Perito
civico.

Tutti questi membri si assumeranno tale ufficio gratuitamente.

§ 7) Contro le decisioni della Commissione d'ornato, delle quali dovranno addursi ragionati motivi, ha luogo il ricorso presso le superiori Autorità politiche, e nelle opere comunali la decisione sarà riservata alla Rappresentanza ove non si credesse seguire il giudizio della Commissione.

§ 8) Ogni membro della Commissione d'ornato, ha il dovere ed ogni cittadino il diritto di denunziare al Municipio i contravventori a questo Regolamento.

§ 9) Il Podestà mediante ordine firmato da un Consigliere del Municipio, può all'istante far desistere dall'opera chiunque edificasse senza o contro un approvato disegno.

§10) Le attribuzioni della Commissione d'Ornato, si estendono pure alla solidità e sicurezza degli edifici, dei casotti, delle tende, e degli steccati per trattenimenti e spettacoli, ond'essa potrà impedire che si

costruisca in onta alle regole dei rapporti tra le parti sostenenti e le sostenute quanto a compellere i proprietari ai necessari restauri degli edifici pericolanti. Restano però in vigore tutte le disposizioni riguardo alla polizia e il fuoco.

§ 11) Tutto quanto concerne in genere ogn'innovazione esterna e può aver rapporto a possibili abbellimenti riguardo, a strade, muri, raddrizzamenti, od altro, deve sottoporsi all'esame della Commissione d'Ornato.

§ 12) La Commissione d'Ornato viene convocata dal Podestà; ogni membro di essa però ove il Podestà vi si rifiutasse può domandare la convocazione al Sig. Commissario.

Dal Municipio di Riva, 3 Aprile 1851.

il Podestà Baruffaldi

A.C.R. Ornato, 1883.

Regolamento per l'Ornato pubblico della città di Riva,
e suo circondario comunale.

§ 1) Ogni proprietario pria di alterare in qualsiasi modo l'esterno di ogni qualunque edificio tanto i città che fuori e per ogni altra costruzione visibile dalle pubbliche vie, come pure pria d'innalzarne di nuove dovrà averne ottenuta la licenza dal Municipio, onde mediante presentazione del relativo disegno nel quale le piante si debbano estendere nella scala da 1 a 100, le facciate da 1 a 50, le cornici e dettagli poi se richiesti in grandezza naturale. I contravventori a quest'ordine verranno obbligati a demolire quanto avessero eretto oltre ad una multa che verrà loro inflitta dal Municipio da f 10 a fiorini 200 secondo l'entità dell'opera.

§ 2) Quel capo mastro che si prestasse a tali lavori senza aver ottenuta dal proprietario della fabbrica l'ispezione del disegno approvato, o lavorasse deviando dal medesimo, la prima volta sarà punito con una multa di f. 5, la seconda volta di f. 10, aumentandola progressivamente; tale multa verrà inflitta al capo mastro, anche nel caso che a richiesta d'un membro della

Commissione d'Ornato non avesse a comunicargli il disegno di fabbrica approvato.

§ 3) Resta in vigore il § 2) anche pel proprietario che lavorasse in via economica, il quale sarà considerato come capo mastro.

§ 4) Quelli che estendono il disegno dovranno apporvi il proprio nome. Chi presentasse un disegno che non esprimesse nel suo vero stato la cosa com'è, nel caso che il fabbricare consistesse in riforme, sarà punito la prima volta con una multa di f.ni 10, la seconda di f. 20, e la terza di f. 50; tale multa s'intende verrà inflitta a chi firmò il disegno quale tecnico; nel caso d'insolvenza di questo la multa sarà inflitta al proprietario della fabbrica, al quale sarà impedita l'ulteriore costruzione non solo, ma anche imposta per obbligo la demolizione di quanto fu costruito fuori di disegno.

§ 5) Approvato il disegno che dovrà prodursi in duplo perché una copia in carta forte o tela debba rimanere in Municipio e l'altra rendersi dopo analoga certificazione al proprietario della fabbrica, per l'obbligo come al § 2, questi dovrà eseguire in tutto ed in ogni singola parte le opere indicate in esso, ne potrà mini-

mamente deviare dalla concessione in forza delle disposizioni del § 1.

Ogni eventuale modificazione dovrà essere approvata pria di dar mano al lavoro.

§ 6) Ogni costruttore nel presentare un disegno di fabbrica sarà obbligato di indicare al Municipio entro qual tempo si obbliga all'esterno di averla completamente ultimata, intonacata, stabilita, e imbianchita, o tinta senza la minima mancanza, riservato alla Commissione di determinare con usa proposta al Municipio il tempo entro il quale deve essere ultimata, non ammettendo per massima, che dai sei mesi ai tre anni a secondo dell'entità della fabbrica.

Caso che il proprietario non avesse ad attenersi a quanto verrà in proposito prescritto dal Municipio esso avrà il diritto di fare ultimare tutto l'esterno della fabbrica in via d'ufficio, a spese del proprietario, valendosi per la rifusione delle esecuzioni privilegiate.

§ 7) Per le fabbriche in corso di costruzione senza una regolare approvazione del progetto, come anche per quelle regolarmente approvate, ma sospese senza analoga concessione del Municipio, potrà esso diffidare i pro-

prietari a mettersi in regola a senso del § 6, a scanso delle penalità previste dal § 1.

§ 8) Ogniuno che presenta domanda per permesso di fabbrica dovrà indicare nella stessa l'importo approssimativo della relativa spesa di costruzione o produrre bevvisa sicurtà, o giustificarsi sul possesso dei mezzi pecuniari occorrevoli, nonché indicare a quale Architetto o Capo mastro ha affidato la direzione del lavoro, riservato alla Commissione e alla Deputazione Municipale di decidere sulla abilità o meno di questi e sappia che non saranno ammessi ricorsi.

§ 9) Saranno sottoposte al parere della Commissione d'Ornato tutte le pubbliche costruzioni comunali in genere.

§ 10) Anche nell'interno delle chiese e dei pubblici edifici non si potranno fare innovazioni di sorta, se non sentito il parere della Commissione d'Ornato.

La Commissione rivederà pure le pubbliche inserzioni, e simili altre cose che si espongono al pubblico.

§ 11) Sui disegni prodotti per l'approvazione giudica a pluralità di voti la Commissione d'Ornato.

Questa si compone:

1. Del POdestà come Preside, o del Consigliere Delegato, quale Vicepresidente.

2. Del Direttore della Scuola Industriale, ed in mancanza di questo, da un maestro di disegno.

3. Di due cittadini da eleggersi.

4. Di un perito che verrà nominato, e chiamerassi perito civico.

Tutti questi membri si assumeranno tale ufficio gratuitamente.

§ 12) La Commissione d'Ornato viene convocata dal Podestà, o dal Consigliere Delegato.

§ 13) Contro le decisioni del Municipio nelle quali dovranno addursi ragionati motivi, ha luogo il ricorso alla Superiore Autorità Politica.

Nelle opere comunali da decisione sarà riservata alla Civica Rappresentanza, ove non si credesse seguire il giudizio della Commissione.

§ 14) Il Podestà mediante ordine firmato anche da un Consigliere del Municipio può all'istante far desistere dall'opera chiunque edificasse senza, o contro un approvato disegno.

§ 15) Riguardo alla sicurezza personale, e solidità degli edifici, casotti, steccati, palchi, ponti, tende,

ecc. spetta ad ogni membro della Commissione d'Ornato il diritto di fare rapporto al Municipio sugli inconvenienti che presentassero tali opere, o costruzioni.

Il Municipio dovrà impedire che si costruiscano opere pericolose alla sicurezza personale, ed anche compellere i proprietari ai necessari restauri degli Edifici pericolanti.

Restano in vigore però tutte le disposizioni riguardo alla polizia, ed al fuoco.

§ 16) Ogni membro della Commissione d'Ornato ha il dovere ed ogni cittadino il diritto di denunciare al Municipio i contravventori a questo Regolamento.

Dal Municipio di Riva 20 Novembre 1883.

il Podestà: Bernardinelli

il Cons. Deleg.: Torboli

La Commissione: G. Tamanini - Dr. Fiorio - Ing. Stefanelli

A. C. R. Ornato 1884.

Regolamento riguardante l'ampliamento della città di Riva.

Art. I - I viali e piazze che venissero costruiti nel suburbio della città di Riva dovranno corrispondere alla Planimetria approvata nell'odierna sessione dalla Civ. Rappresentanza.

Art. II - Il suolo necessario per la costruzione della nuova Via dovrà offrirsi gratuitamente dai privati aventi interesse, e specialmente da ogni frontista per la metà della larghezza del Viale, mentre quello per le Piazze sta a carico esclusivo del Comune.

Art. III - La costruzione, e la manutenzione dei Viali, e Piazze vengono assunte dal Comune.

Art. IV - I muri di cinta ai viali dovranno corrispondere perfettamente alle linee della planimetria e non potranno sopravanzare dal suolo dei Viali più di metri 1,20.

Una maggiore difesa potrà accordarsi dal Civ. Municipio sopra proposta della Commissione d'Ornato mediante siepi vive, o cancelli.

Art. V - Ogni fabbricato che dovesse sorgere entro il perimetro del nuovo piano dovrà con ogni sua facciata corrispondere parallelamente all'asse dei Viali di fronte ai quali verrà costruito.

Art. VI - A seconda della posizione in cui verrà chiesto il permesso di erigere un fabbricato il Municipio sopra proposta della Civica Commissione d'Ornato fisserà di volta in volta se potrà edificarsi sulla linea del Viale od a quale distanza dallo stesso. Art. VII - Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nell'antecedente regolamento per il Pubblico Ornato, e per le trasgressioni al presente Statuto ai applicheranno le stesse norme di procedura e penalità. Art. VIII - Per dar forza di Legge al presente Regolamento verrà inalzato assieme al Piano topografico all'Eccelsa Giunta Provinciale per la competente approvazione.

Dal Municipio Riva 20 Ottobre 1884

il Podestà Bernardinelli

Fg. n. 17849.

Lettera dal Capitano della Provincia al Civico Magistrato di Riva

Innsbruck il 5 Dicembre 1884

Giunta Provinciale del Tirolo

Nota

Da parte della Giunta provinciale si approva il regolamento riguardante l'ampliamento della città di Riva colla relativa planimetria, accettato dalla civica rappresentanza nella seduta 20 Ottobre 1884, salva però l'approvazione della competente autorità politica rispetto ad eventuali riguardi pubblici, al quale scopo si ha il pregio di ritornare gli atti comunicati colla rispettata Nota 27 m.c. N. 8800.

Il Capitano della Provincia

INDICE

pagina

INTRODUZIONE	2
PARTE PRIMA: L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	9
1) I Governi provvisori (1796-1813)	10
2) Il primo periodo austriaco (1814-1848)	22
3) Il secondo periodo austriaco (1848-1914)	28
Note alla parte I	32
PARTE SECONDA: L'AMMINISTRAZIONE URBANISTICA	42

1) Il periodo napoleonico	46
2) Dalla Restaurazione al '48	56
2.1 - Strade: legislazione e progetti	59
2.2 - La legislazione edilizia	63
2.3 - Le modificazioni della città	73
2.4 - Abusi e reticenze	77
2.5 - I portici della Piazza Grande	80
3) OLTRE LE MURA (1848-1914)	84
3.1 - Di nuovo la Commissione all'Ornato	95
3.2 - Procedura e legislazione urbanistica	89
3.3 - L'attività edilizia nella città storica	95
3.4 - Restauri e completamenti stilistici	98
3.5 - L'espansione	101
3.6 - La pianificazione	107
3.7 - L'industria dei forestieri	117
Note alla parte II	126
APPENDICE	129